



Paul Krüger

I. Contributi per lo studio del Codice Teodosiano

traduzione di Simona Tarozzi

con aggiunte e note di Detlef Liebs



Paul Krüger

*I. Contributi per lo studio del Codice Teodosiano**

I**.

Sulla ricostruzione della sequenza dei titoli del libro quinto
del Codice Teodosiano

Nella *Lex Romana Visigothorum* il libro quinto contiene i seguenti titoli:

I *De legitimis heredibus.*

II *De decurionum [hereditatibus].*

III *De clericorum et monachorum.*

IV *De bonis militum.*

V *De postliminio.*

VI *De ingenuis qui tempore tyranni servierunt.*

VII *De expositis.*

VIII *De his qui sanguinolentos emptos et nutriendos acceperunt.*

IX *De fugitivis colonis inquilinis et servis.*

X *De inquilinis et colonis.*

XI *Ne colonus inscio domino suum alienet peculium vel litem inferat civilem.*

XII *De longa consuetudine.*

Mentre i libri dal secondo al quarto seguono l'ordine dell'editto del pretore, più precisamente i commentari allo stesso, i primi cinque titoli del libro quinto corrispondono all'inizio della parte che i *Digesta* dei giuristi classici annettono alle materie edittali¹. I titoli dal sesto al

* Tutte le traduzioni dei contributi di Paul Krüger sono di Simona Tarozzi. Il Prof. Detlef Liebs ha gentilmente letto le traduzioni, apportando necessarie correzioni e preziose note che sono state aggiunte al testo, segnalate da lettere greche, per distinguerle dalle note originali di Krüger, oppure sono state inserite direttamente nel testo tra parentesi quadre.

** Testo originale in ZSS. 34=47 (1913), pp. 1-12.

¹ ZSS. VII 2 p. 94 s.; cfr. in particolare i *Digesta* di Giuliano, libri 59 – 62.

decimo hanno come modello la parte sulla *Lex Aelia Sentia* delle stesse opere², il titolo dodicesimo è parimente presente nelle appendici³.

I titoli della *Lex Romana* (sc. *Visig.*) sono completati dai frammenti di alcuni titoli che il palinsesto torinese del Teodosiano conteneva [il ms. non esiste più!] nei *folia* 12 - 16⁴, mentre il *folium* 11 dello stesso manoscritto integra la chiusura del titolo *de bonis militum* e l'inizio del titolo *de postliminio*. Dal manoscritto era anche possibile ricostruire, seppur parzialmente, i numeri dei titoli del Codice Teodosiano integro; numeri che erano tanto anteposti alle rubriche, quanto menzionati nel margine superiore destro del *verso*⁵, ma la maggior parte di essi, come le stesse rubriche, erano sbiaditi, mentre gli ultimi in gran parte mutili. Prima della rubrica *de postliminio* sul *verso* del *folium* 11 si poteva però riconoscere, anche se non con certezza, il numero VIII e da ciò consegue che sono stati soppressi all'inizio del quinto libro (sc. visigotico) tre titoli (sc. del originale Teodosiano).

I frammenti nei *folia* 12 - 16 del manoscritto torinese, che, senza dubbio, appartengono al libro quinto, sono stati ordinati dagli editori in modo diverso. Il primo editore Peyron⁶ in considerazione del numero XIII del titolo del *folium* 14 li pone alla fine del libro⁷ nel seguente ordine:

folium 15 come c. 14 - 21 del titolo *de fundis patrimonialibus emphyteuticis et saltuensibus*⁸;

folium 14 come c. 30 - 36 dello stesso titolo;

folium 12 forse come parte di un titolo *de omni agro deserto*⁹;

folium 13, il cui *verso* inizia con un nuovo titolo, come sua rubrica Peyron presume essere *de fundis rei privatae*;

folium 16 (senza aggiunta di rubrica).

² I *Digesta* di Giuliano, libri 63 - 65.

³ Libro 84 di Giuliano.

⁴ La numerazione dei fogli è quello della mia riproduzione del manoscritto nel trattato *Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia edidit P. Krueger*, Berlin, 1880. Il manoscritto è bruciato nel 1904 (non nel 1903, come indicato in P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Leipzig, 1888).

⁵ Cfr. la riproduzione del manoscritto, *Codicis Theodosiani* cit., p. 5 nt. 5.

⁶ A. PEYRON, *Codicis Theodosiani fragmenta inedita* in *Memorie della Regia Accademia delle scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, vol. 28 (1824), pp. 137-330.

⁷ Dopo di lui, solo Baudi di Vesme ha letto il numero del titolo VIII.

⁸ = rubrica di C. 11,62.

⁹ = rubrica di C. 11,59.

Wenck¹⁰ dai *folia* 15. 14.13 ha formato il titolo XIII con le costituzioni 14 – 21. 30 – 36. 37 – 39, alle quali ha poi unito il *verso* del *folium* 13 come titolo XIV (senza rubrica) e ha continuato con il *folium* 16. Chiudeva il *folium* 12 come titolo XV con la presunta rubrica *de agro deserto*. Hänel ha seguito del tutto Wenck.

Questo ordine è stato ribaltato dai risultati del raffronto di Baudi di Vesme. Oltre al numero del titolo VIII sul *verso* del *folium* 11, egli ha letto sul margine superiore del *recto* del *folium* 13 il numero di titolo XII, da cui risulta in relazione al numero del titolo XIII del *folium* 14 la sequenza di questi due *folia*. Nel preambolo, tuttavia, ha cambiato radicalmente (pare per smemoratezza) la sequenza dei titoli da lui proposta (*Codex Theod.* Preambolo p. VII in *Corpus iuris romani...Pars prima. Ius anteiustinianum. Tomus secundus. Codex Theodosianus*, Augustae Taurinorum 1839), mettendo insieme un titolo *de conductoribus fundorum emphyteuticorum* dai *folia* 15.14.13^r e al titolo seguente ha assegnato solo il *folium* 13^v, però, senza dubbio anche il *folium* 14 appartiene al titolo seguente. A ragione ha messo i titoli IX – XII della *Lex Romana* dietro i frammenti del manoscritto torinese.

Mommsen ordina così¹¹ i frammenti torinesi dei *folia* 12 – 16, attenendosi alla sequenza data da me:

folium 12 come c. 7 – 9. 11 – 12 del titolo XI con rubrica lasciata in sospenso;

folium 13^r come titolo XII *de fundis patrimonialibus et saltuensibus et enphyteuticis et eorum conductoribus*¹²;

folium 13^v come c. 1 – 3 del titolo XIII *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*¹³;

Colloca il *folium* 14 con c. 34 – 36 in un titolo XIV con la rubrica *de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili*¹⁴;

Dal *folium* 15 con le costituzioni 14 – 21 forma il titolo XV con la rubrica *de omni agri deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*¹⁵;

¹⁰ CH. WENCK, *Codicis Theodosiani libri V priores*, Leipzig 1825.

¹¹ P. 12 dell'edizione.

¹² = C. 11,59

¹³ = C. 11,66

¹⁴ = C. 11,70

¹⁵ = C. 11,59

Il *folium* 16 con le costituzioni 29 – 35 riceve come titolo XVI la rubrica *de agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae*¹⁶.

La ripartizione di Mommsen dei frammenti non regge per il *folium* 14 a causa del numero del titolo XIII che si legge chiaramente sul margine superiore del *recto*, come Peyron aveva già detto. Questo numero dimostra, come detto, che le costituzioni di questo *folium* appartengono al titolo che inizia nel *verso* del *folium* 13¹⁷; tra i due *folia* sono andati perduti la conclusione di c. 4 e c. 5-29 e l'inizio di c. 30. Perciò è incerto se la rubrica del titolo XIII sia ricostruibile in base a quella di C. 11,66, in cui c. 1 e 4 del *folium* 13^v ritornano^α. Allo stesso modo la rubrica di C. 11,75, che Mommsen ha proposto per il *folium* 14 data la recezione di c. 35 in questo titolo, non si adatta alle restanti costituzioni. I successivi titoli del Codice di Giustiniano mostrano in quale misura la commissione si sia allontanata dall'inquadramento dei titoli nel Teodosiano. Così C. 11, 59 *de omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*, per quanto sia possibile il raffronto con il Codice Teodosiano, è composto sulla base di questo come segue:

- c. 2 = C.Th. 11,1,4
- c. 3 = C.Th. 5,13,4
- c. 4 = C.Th. 11,1,17
- c. 6 = C.Th. 11,71,2
- c. 7 = C.Th. 5,13,30
- c. 8 = C.Th. 5,15,2
- c. 9 = C.Th. 5,13,34
- c. 10 = C.Th. 13,11,9
- c. 12 = C.Th. 11,1,31
- c. 14 = C.Th. 11,24,6
- c. 15 = C.Th. 6,2,24 (19)
- c. 16 = C.Th. 12,1,186.

In modo simile sono composti C. 11, 65.67.71.75. Si deve perciò rinunciare a completare la rubrica del titolo XIII¹⁸.

¹⁶ = C. 11,68

¹⁷ Ciò era evidenziato anche nella mia pubblicazione.

^α Ritornano = sono pure state recepite.

¹⁸ Vesme dice in *op. cit.* che ha sicuramente letto dalla rubrica del *folium* 13^v l'ATRIMONIA.

Anche il completamento della rubrica per il *folium* 15 da C. 11,59 non è valido, a causa di c. 14, che in questo titolo ricorre come c. 3; la sua ricostruzione^b non si adatta al contenuto delle altre costituzioni. Più adatta allo scopo è la rubrica di C. 11,65 *de collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum*, in cui si trova c. 20 del *folium* 15.

Per quanto riguarda, infine, il *folium* 16, sebbene c. 34 sia collocata nel titolo del Codice di Giustiniano proposto da Mommsen, tuttavia c. 29-33 e 35 non appartengono allo stesso; anzi non è escluso che il *folium* 16 appartenga allo stesso titolo come *folium* 15.

II

Sulla scomposizione delle costituzioni nel Codice Teodosiano.

La tradizione delle costituzioni degli imperatori romani nel Codice Teodosiano e nel Codice di Giustiniano tramanda le stesse non solo attraverso una trasformazione parziale del contenuto, ma ne ha frammentate molte, offuscandone la comprensione. In misura minore hanno patito la frammentazione i rescritti contenuti nel Codice di Giustiniano, i quali contenevano in forma concisa le decisioni dei singoli casi e perciò non offrivano un grande pretesto alla frammentazione. Nelle mie edizioni del Codice di Giustiniano è stata indicata la connessione dei singoli frammenti, nella misura in cui al tempo ciò era fattibile. Raggiungerne la completezza era reso impossibile soprattutto sia dalla mancanza di molte *subscriptions* sia dalla tradizione spesso errata delle stesse; l'uguaglianza dei nomi dei destinatari e la concordanza dei reggenti non offrono nella maggior parte dei casi nessun sicuro sostegno a supposizioni in questa direzione¹⁹.

Più proficuo diventa il compito della ricostruzione delle leggi dal tempo di Costantino il Grande fino a Teodosio II, come si trovano nel Codice Teodosiano, le cui lacune sono ricostruibili dal Codice di

^b Krüger usa il termine 'Ergänzung' nel significato di ricostruzione parziale, preferendolo al termine 'Rekonstruktion' che identifica, invece, il concetto di ricostruzione totale. Krüger non ha mai voluto intendere di riportare il testo della costituzione al suo contenuto integro originario, operazione impossibile.

¹⁹ Un esempio concreto di alterazione, con la separazione della parte da completare è offerto da C. 3,32,4, il cui passo solo con C. 2,52,3 è comprensibile.

Giustiniano. Questo lavoro è già stato magistralmente affrontato da Giacomo⁷ Gotofredo²⁰ ed è stato portato a compimento in modo essenzialmente esaustivo nella tavola cronologica delle costituzioni che Mommsen ha premesso alla sua edizione del Codice Teodosiano²¹. La suggerita integrazione del Codice Teodosiano attraverso il Codice di Giustiniano rende difficile, per il metodo spesso utilizzato in quest'ultimo, cucire insieme molte costituzioni di diversi periodi, come ha mostrato la comparazione con le parti conservate del Teodosiano²².

Per la ricostruzione dei frammenti separati gli uni dagli altri non è sufficiente l'annoverazione o la giustapposizione degli stessi, si deve fare anche il tentativo di ritrovarne l'originaria successione²³. Finora questo tentativo è stato fatto solo del tutto sporadicamente; ma dovrà essere ripreso, una volta intrapreso il compito così importante per gli storici e i giuristi di dare alla stampa tutte le leggi degli imperatori romani raccolte in ordine cronologico. Sarebbe un compito che una delle nostre Accademie dovrebbe realizzare. Qui si è dato un piccolo contributo all'attuazione di questo lavoro con l'indicazione dei dati, che il testo del Codice Teodosiano offre a tal fine. Si tratta delle note con cui i compilatori del Teodosiano hanno indicato la frammentazione delle costituzioni, cioè delle parole *post alia* ed *et cetera* rispettivamente all'inizio e alla fine dei frammenti²⁴ in italiano.

Mommsen ha colto il significato di queste note, come risulta dal fatto che nella sua tavola cronologica, al contrario di Gotofredo, le ha rese di norma identificabili, indicando la presenza di *post alia* con un tratto prima dei numeri delle costituzioni, quella di *et cetera* con un tratto dopo i numeri. È chiaro dallo schema della raccolta [del Teodosiano] che entrambe le note indicano che nella raccolta esistono ancora altri frammenti della medesima costituzione; la commissione aveva l'incarico di recepire integralmente le disposizioni giuridiche dei

⁷ Figlio del più famoso Dionisio.

²⁰ J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, vol. I, Lipsiae 1736, pp. V - CCVII.

²¹ *Codex Theodosianus*, I.1 *Prolegomena*, Berlin 1905, pp. CCIX – CCCVI.

²² P. KRÜGER, *Codex Iustinianus*, Berlin 1877, p. XXVII.

²³ Sul valore della comprensione cfr. già Gotofredo nei suoi *Prolegomena op. cit.*, p. CCXVI s.

²⁴ Nel Codice di Giustiniano queste osservazioni sono state omesse.

provvedimenti e di tralasciare soltanto il testo che non le riguardava²⁵. Ma resta da chiedersi se erano previste solo indicazioni di questo tipo²⁶ o se con ciò si dovessero segnalare anche le cancellazioni da ultimo ipotizzate. Questo si può appurare con una qualche sicurezza attraverso il raffronto delle costituzioni tramandate integralmente con il testo del Codice Teodosiano.

La possibilità di tale confronto è offerta dalle *Constitutiones Sirmondianae*, dai cosiddetti *Fragmenta Vaticana* e da alcune costituzioni recepite negli Atti dei Concili; una costituzione della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* ricorre nel Codice Teodosiano; un'altra costituzione estratta dal Teodosiano è conservata in un'iscrizione. Tra le *constitutiones Sirmondianae*, le c. 2.9.11.14.15.16 contengono ognuna uno solo degli estratti inseriti nel Codice Teodosiano; gli estesi tagli corrispondono alla supposta direttiva data alla commissione del Codice; nessuno di questi tagli è segnato negli estratti da una delle note succitate²⁷. Lo stesso vale per gli estratti dai *Fragmenta Vaticana* 35. 37²⁸ e dalla *Collatio* 5,3²⁹, inoltre per C.Th. 9,45,4 e 16,5,66 quali estratti provenienti dai provvedimenti contenuti nelle collezioni dei Concili.

La non considerazione di queste cancellazioni non è stata, tuttavia, rispettata in C.Th. 16,8,5; sebbene nella Sirmondiana 4, da cui il passo è preso, al testo segua solo l'indicazione per la pubblicazione, l'estratto si chiude con *et cetera*. Invece C.Th. 16,9,1, che è stato estratto dall'inizio della stessa Sirmondiana, non contiene alcuna nota sulla cancellazione dell'introduzione, come gli estratti sopra citati; del resto in chiusura si trova conformemente *et cetera* e all'inizio dell'altro estratto *post alia*.

C.Th. 16,2,47 riproduce l'inizio della Sirmondiana 6, ma è, con un'altra data, indirizzata al *comes rerum privatarum*, mentre Sirm. 6 contiene la copia al prefetto delle Gallie. L'estratto ha in chiusura *et cetera* ed è da completare con C.Th. 16,5,64, indirizzata allo stesso

²⁵ C.Th. 1,1,6 pr.: *Ac si qua earum [constitutionum] in plura sit divisa capita, unumquodque eorum diiunctum a ceteris apto subiciatur titulo et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum ius relinquatur.* Cfr. c. 5 eod.: *praetermissis illis, quae sancienda rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt.*

²⁶ Così C.Th. 6,26,9 *inter alia* e 15,1,5 *et infra*.

²⁷ Cfr. C.Th. 16,1,39; 16,2,40; 16,2,31,16,2,4; 5,7,2

²⁸ C.Th. 3,1,2; 10,17,1

²⁹ C.Th. 9,7,6

funzionario, il cui passo inizia con *post alia* e termina con le parole finali della Sirmondiana, ma ciononostante è stato aggiunto *et cetera*³⁰. Non è necessario che quest'ultimo sia frutto di una inavvertenza; vediamo infatti che la stessa norma in C.Th. 16,5,62, indirizzata al *praefectus urbi*, ha un finale che manca nella Sirmondiana; perciò è più probabile che il completamento di c. 64 sia stato posto in un estratto andato perduto, qualora le parole *et cetera* non si riferissero all'ordine di pubblicazione normalmente omissso nella Sirmondiana.

C.Th. 16,2,44 contiene l'inizio della Sirmondiana 10 con la nota di *et cetera*; C.Th. 9,25,3 dà il finale con la nota *post alia*. Così C.Th. 16,5,43; 16,10,19 con la Sirmondiana 12. 14 è riprodotto in C.Th. 16,2,31 e 16,5,46; quest'ultimo passo contiene giustamente *post alia*, nel primo, invece, manca *et cetera*.

Il contenuto essenziale di F.V. 249 è stato trasformato in C.Th. 8,12,1; un breve estratto si trova in C.Th. 3, 30, 2 quale *gemina* di C.Th. 8, 12, 1 con le giuste note *post alia – et cetera*.

Nell'estratto dalla legge di Costantino contenuta nell'iscrizione (C. G. BRUNS *Fontes Iuris Romani Antiqui, septimum edidit Otto Gradenwitz, Tubingae* 1909, n. 94, p. 266), che C.Th. 9, 5, 1 riproduce, manca la nota *et cetera*, poiché dopo la disposizione estrapolata ne seguivano altre.

Da questi confronti con il testo originario emerge dunque che le menzionate note non si trovano ovunque, ma che, laddove ci siano, rappresentano un affidabile sostegno alla ricostruzione della sequenza degli estratti. D'altra parte i confronti con le Sirmondiane mostrano anche che tra gli estratti è stato cancellato qualcosa che non apparteneva alla disposizione legislativa, ma fungeva più da collegamento o conteneva considerazioni ed esortazioni, come era tipico dei legislatori di questo periodo.

Prima di passare a verificare l'ordine degli estratti in base ad entrambe le note, si deve ancora analizzare in quale misura la mancanza di queste, vista nel citato confronto, compare e se l'omissione sia da attribuire ai redattori della compilazione o ad una successiva tradizione.

Dalle indicazioni nella tavola cronologica di Mommsen si può facilmente vedere come molto spesso nei relativi estratti manchino entrambe o una delle due note. Ciò risulta vero ora per tutti gli estratti dello stesso provvedimento, ora solo per alcuni. Laddove in

³⁰ Perciò la differenza nell'indicazione del giorno in uno dei due estratti è sbagliata.

quest'ultimo caso il relativo estratto è stato tradito solo da un manoscritto, come è normalmente nei libri I. VI – XV, è probabile pensare ad una inavvertenza dello scrivano. Laddove, invece, i testi completi coincidono con i manoscritti del Breviario, è probabile che la mancanza sia da attribuire al redattore della compilazione, e nel caso in cui tutti gli estratti concordano nella omissione delle note, un'altra ipotesi è poco probabile.

Per quest'ultima si trovano esempi nelle singole norme degli anni 317. 320. 338. 354. 356. 361 (tra questi un provvedimento frammentato in undici estratti). 364 (ugualmente). 390. 394; in singoli anni come 319. 323. 326. 331. 332. 334. 340. 355. 389. 392. 393. 396, ciò è vero per l'insieme degli estratti relativi, in altri anni, come 400. 436, per la maggior parte.

Invece si vede per esempio in C.Th. 2, 19, 6 (rispetto a C.Th. 1, 2, 12 *post alia – et c.*), in C.Th. 4, 14, 1 (rispetto a C.Th. 2, 12, 7 *et c.*) e in C.Th. 16, 8, 19 (rispetto a C.Th. 2, 8, 25 *post alia*) che l'insieme dei manoscritti concorda nell'omissione delle note in alcuni dei relativi estratti.

Omissioni dovute ad inavvertenze dello scrivano risultano per alcuni manoscritti del Breviario dal confronto con gli altri. Per esempio manca *post alia*

in *H* in 4,1,1. 8,18,9

in *B* in 1,4,3. 1,34,2. 2,1,12. 2,30,2. 2,32,1. 2,32,1

in *O* è la regola³¹

in *N* in 2,30,2

in *L* in 1,34,2

in *A* in 1,34,2

in *G* in 1,34,2. 2,30,2. 13,10,1

in *Y* in 16,5,59;

et cetera manca

in *P* in 2,28,1

in *E* in 16,8,26

in *O* sempre

in *L* in 2,28,1.

Nei manoscritti del Codice Teodosiano integrale non ho finora riscontrato prove della stessa inavvertenza che si sarebbero potute addurre dal confronto con gli altri manoscritti.

³¹ O ha anche presumibilmente di proposito omissso l'unica nota *de re necessaria et ad locum* all'inizio di 2,10,6.

Ora passiamo a determinare la sequenza degli estratti per alcune costituzioni frammentate sulla base di entrambe le note. Questo compito diventa facilissimo, se ci sono solo due estratti, dei quali uno termina con *et cetera* e l'altro inizia con *post alia*. Così vanno insieme C.Th. 1,29,2 e 8,15,4; 2,1,1 e 11,7,6; 6,27,2 e 6,21,26; 8,1,4 e 8,15,2; 8,4,4 e 7,22,6; 8,5,3 e 11,10,2; 8,5,58 e 7,14,1³²; 11,30,1 e 11,29,1; 13,10,1 e 10,10,1.

Ugualmente nel caso di tre estratti si determina facilmente l'inserimento di quello che ha entrambe le note tra quello che ha solo *et cetera* e quello che ha solo *post alia*. Così vanno insieme C.Th. 8,4,25. 12,1,170. 14,7,2; inoltre 8,8,7. 2,12,6. 7,12,3; 12,1,187.188. 8,4,30³³; 13,5,36.37. 13,9,6; 14,15,6. 1,12,7. 11,7,15.

Più incerta diviene la ricostruzione della sequenza in caso di più di tre estratti, di cui quelli centrali portano entrambe le note. Per la collocazione di questi ultimi diviene decisivo il contenuto, e questo spesso non ci aiuta. Piuttosto sicura è la sequenza dei cinque estratti del provvedimento del 6 agosto 423 (Onorio), di cui tre con entrambe le note, uno solo con *et cetera*, il quinto solo con *post alia*. L'ordine sarà stato il seguente: C.Th. 9,1,19. 9,6,4. 4,10,2. 2,1,12. 1,6,11. Ugualmente si compongono i seguenti quattro estratti: C.Th. 16,8,26. 16,9,5. 16,10,22. 16,5,59. Dei sei estratti del provvedimento dell'11 luglio 422, cinque hanno entrambe le note, uno (C.Th. 2,31,1) solo il *post alia*, e quindi l'inizio sarebbe andato perso; in base al loro contenuto gli estratti potrebbero essere stati in sequenza così: C.Th. 2,13,1. 2,28,1. 2,30,2. 8,8,10. 2,32,1. 2,31,1³⁴.

Molto frammentata è la costituzione emanata da Valentiniano III il 7 novembre 426 che, nonostante il contenuto non omogeneo, è stata sola una a motivo del destinatario (il Senato di Roma). Di questa il Codice Teodosiano contiene sette estratti, sei provvisti di entrambe le note, uno (C.Th. 4,1,1) solo con *post alia*. Questi estratti sono

³² Questa collocazione trova conferma ancora dal fatto che C.Th. 7,14,1 contiene un riferimento a C.Th. 8,5,58 con le parole *lex nostra*.

³³ C.Th. 12,1,188 e C.Th. 8,4,30 concordano parola per parola, tranne che la disposizione di c. 188 recita *decurio aut subiectus curiae*, quella di c. 30, *cohortalis aut subiectus cohorti*. Originariamente questi estratti formavano un testo omogeneo che abbracciava entrambi i gruppi; in quanto a questo si potrebbe avere da ridire sull'*et cetera* di c. 138.

³⁴ Secondo Gotofredo in C.Th. 2,13,1 la sequenza sarebbe: C.Th. 2,28,1. 2,31,1. 2,30,2. 2,32,1. 8,8,10. 2,13,1.

completati da cinque frammenti tramandati dal Codice di Giustiniano. In base al contenuto i dodici estratti formano due gruppi. Uno contiene le disposizioni sulla forza di legge delle costituzioni e degli scritti dei giuristi e si può ordinare così: C. 1,1,4,2. 3. 1,19,7. 1,22,5. C.Th. 1,4,3. L'altro, che segnava con C.Th. 4,1,1 la fine [del testo], regola la revoca delle donazioni che un *paterfamilias* ha fatto per una emancipazione (C.Th. 8,13,6), e il diritto del *paterfamilias* o del *parens manumissor* sui *bona materna* e *materni generis*, come pure sul *lucrum nuptiale* e materie affini, ed ha forse il seguente ordine: C.Th. 8,13,6. 8,19,1. 8,18,9,10. C. 6,30,18. C.Th. 5,1,8. 4,1,1³⁵.

Alla fine desidero ancora far notare che una singola nota, che non trova il suo complemento nell'altra nota, indica la perdita di una costituzione, come all'occasione è già stato *supra* rilevato. Così manca per esempio l'inizio agli estratti C.Th. 11,1,35 (*post alia – et cetera*) e C.Th. 12,6,32 (*post alia*) che sono collegati; per esempio indicano la mancanza della parte finale C.Th. 1,1,5 e C.Th. 6,26,14, entrambe con la nota di chiusura *et cetera*. Talvolta il Codice di Giustiniano completa la lacuna, per esempio C.Th. 8,1,17 (*et cetera*) con C. 1,51,9; C.Th. 12,4,1 (*et cetera*) con C. 10,34,2. 10,35,1. È emerso *supra* (p. 7) con C.Th. 16,8,5 che la nota di chiusura *et cetera* può certamente indurre all'errore, ma non si deve supporre che gli stessi errori possano essere stati commessi spesso.

³⁵ Gotofredo in CTh 8,18,10 ordina così: C. 6,30,18. C.Th. 8,13,6. 8,19,1. 8,18,9. 4,1,1. 8,18,10.

III*.

Ricostruzione^α di C.Th. 8, 18, 4.5

Al momento del suo ritrovamento, il manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi, *Cod. Lat. 9643*, attraverso il quale sono trasmessi i libri dal sesto all'ottavo del *Codex Theodosianus*, era in parte danneggiato dal fuoco e dall'umidità. Al primo editore, Cuiacio, il codice si era presentato essenzialmente nello stato in cui ancora oggi è conservato. In particolare erano danneggiati i margini delle pagine e con essi era andata perduta anche una parte dello scritto. Ciò che ancora si conservava era annerito e perciò la scrittura risultava difficile da leggere. La ricostruzione delle parti lacunose, prodotte da questi danni, è stata fatta, per lo più con successo, da Cuiacio e dopo di lui da Giacomo Gotofredo. Il compito fu facilitato dal fatto che il numero delle lettere perse poteva essere determinato con sicurezza; soprattutto sul *verso* dei *folia*, dove gli inizi delle righe s'inseriscono allineati senza eccezioni, se si prescinde dalla riga iniziale delle singole costituzioni che con *Imp.* o *Idem* sporge un po' dal margine. Invece sul finale delle righe lo scrivano non è stato affatto vincolato allo spazio di scrittura; per terminare con parole intere o sillabe, egli talvolta è rimasto un po' indietro rispetto allo stesso spazio o ha sovrascritto; ha anche rimpicciolito la scrittura e si è servito di numerosi intrecci di lettere. Da osservare anche le abbreviazioni che utilizza; compaiono senza eccezioni ed in ricca misura nelle *inscriptiones* e *subscriptiones*, più raramente nel testo delle costituzioni, nel quale in particolare *b.* sta per *bus* e *q.* sta per *que*, così come alla fine delle righe una linea che significa *m* o *n* si trova con un punto collocato sotto alla vocale che precede.

Di particolare interesse sono gli ultimi due *folia* del manoscritto fortemente mutili che appartengono al titolo C.Th. 8, 18 *de maternis bonis et materni generis et cretione sublata*. Il penultimo *folium* ha perduto la metà delle cinque righe superiori e più di un terzo delle cinque inferiori; dell'ultimo *folium* si conservano solo l'inizio e del *verso* la fine delle prime diciannove righe. Per l'aspetto lacunoso in cui

* Testo originale in ZSS. 37=50 (1916), pp. 88-103.

^α Krüger usa il termine 'Ergänzung' nel significato di ricostruzione parziale, preferendolo al termine 'Rekonstruktion' che identifica, invece, il concetto di ricostruzione totale. Krüger non ha mai voluto intendere di riportare il testo della costituzione al suo contenuto integro originario, operazione impossibile.

si presentano, le costituzioni, contenute nelle edizioni del Teodosiano, non hanno trovato piena considerazione. Per chiarire il loro contenuto e dove possibile recuperarne anche il testo, sarà necessario occuparsi delle costituzioni precedenti dello stesso titolo.

Fino a Costantino I era stabilito che quanto acquistato dai sottoposti alla patria potestà spettasse all' esercente la potestà, e rimaneva di sua proprietà anche nel caso di emancipazione del sottoposto. Costantino con la prima costituzione di questo titolo dell'anno 315¹ rompe questo principio riguardo a ciò che era spettato ai figli dal lascito della madre. Al padre fu tolto il diritto di disporre dell'acquisto, la sua posizione nei confronti del sottoposto è espressa in modo mutevole: nel *principium* con *potestas* e *ius fruendi*, nel § 1 con *potestas atque dominium*, nel § 3 con *utendi fruendique potestas* collegato all'obbligo di rappresentazione nei confronti delle pretese dei terzi e riassumendo *ita omnia agere, tamquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam*. È perciò considerata proprietà, ma limitata dal divieto di cessione e dalla rendita di proprietà a favore dei figli dopo la perdita di potestà².

¹ Nel manoscritto parigino così come nei manoscritti della *Lex Romana* per l'anno di consolato è indicato il 319 e che questo fosse stato il testo autentico del Codice Teodosiano trova conferma nel Codice di Giustiniano. All'anno 315, tuttavia, conduce la lettura della costituzione in Senato fatta dal *praefectus urbi Vettius Rufinus* che, secondo la tradizione dell'indice dei prefetti (TH. MOMMSEN, *Chronica minora*, I, Berlin, 1892, p. 67) era in servizio dal 20 agosto 315 al 3 agosto 316. Sulla reiterata confusione del consolato *Constantino A. et Licinio* cfr. la prefazione di Mommsen al Codice Teodosiano, TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, I.1, *Prolegomena*, Berlin 1905, p. CCIX. La datazione della costituzione di Aquileia si adatta, è vero, al 319 (cfr. C.Th. 11,30,9. 11,3,1. 12,1,6), ma non esclude neanche il 315, cfr. TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, I.1, *Prolegomena* cit., p. CCX.

² L'opinione contraria, secondo cui Costantino aveva già limitato il diritto del padre all'usufrutto, è rappresentata di nuovo da Arabantinos in *Συλλογή ιστορικῆ εἰς τὴν ἔρμηνειαν τοῦ θεσμοῦ τῆς τακτικῆς ἀπροσπορίστου περιουσίας τῶν ὑπεξουσίων* (1902), secondo l'estratto in questa rivista [ZSS.] vol. XXV (1904), pp. 406 ss. È vero che *dominium* e *dominus* non si riferiscono solamente alla proprietà, sebbene (a prescindere dal caso di *dominus* quale mandante) solo del tutto eccezionalmente si usano per un diverso dominio sulle cose, cfr. D. 7,6,3. 42,5,8 pr. 42,6,8 pr. 43, 24, 15 § 8. [È sbagliato l'elenco in O. GRADENWITZ *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, vol. II, Berlin, 1906, 345, 15 s.]. Ma se una legge sulla riorganizzazione di un istituto giuridico, che finora conosceva solo la proprietà dell' esercente la potestà, riprende nuovamente l'espressione finora usata in senso tecnico, non si può certamente supporre che il legislatore l'abbia usata in un altro senso; a ciò si aggiunge che nel § 2 si dice del figlio emancipato, al quale è stato restituito l'asse ereditario materno, che

Costantino introdusse un'ulteriore novità nel § 1 con l'abolizione della necessità della *cretio* per l'acquisto dell'eredità materna, a cui finora ci si era attenuti in caso di acquisto di eredità testamentaria da parte dei sottoposti alla *patria potestas*³: se il figlio chiamato fosse stato ancora *infans*, l'acquisto sarebbe stato permesso al padre attraverso una accettazione informale o alla *pro herede gestio*.

Nelle successive costituzioni di Costantino si sottolinea ancora una volta il divieto di cessione, si dispone la restituzione del terzo al padre che emancipa e il libero potere dello stesso di disporre sul *praemium emancipationis*. I figli emancipati sono esortati a comportarsi con pietà verso il padre, per non perdere l'aspettativa della futura restituzione del terzo consumato. La posizione, nella quale i padri si trovano rispetto ai *bona materna*, compare anche qui nelle parole *ut dominium tantum possessionis usurpent*; l'espressione *dominium possessionis* non è altrimenti presente⁴, non si tratta senza dubbio di un mero possesso⁵.

Il rapporto di c. 2 con c. 1 è incerto; che la prima sia più recente, è determinato dall'indicazione del giorno dell'emanazione. La c. 2 è indirizzata a Giulio Severo, Gotofredo suppone che fosse un vicario (così anche Mommsen). Diversamente Seeck⁶; egli ritiene che fosse il

egli è ora diventato *rei suae dominus*; non si può qui pensare ad una denominazione simbolica, come ritiene Arabantinos. Anche le parole sopracitate dal § 3 della costituzione *tamquam s. p. dominium* non sono qui giustamente interpretate nel senso che il padre nella rappresentazione dei diritti si fingesse proprietario della cosa; anzi significano che, nonostante la limitazione reale del divieto di cessione, aveva un pieno ed esclusivo potere di rappresentazione.

³ Si deduce da Gai. 2,187. 189 e dal Gregoriani Wisig. 14, 1; cfr. PH. E. HUSCHKE, *Studien des römischen Rechts*, Breslau, 1830, pp. 254 s.; CH. F. MÜHLENBRUCH-CH. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar*, vol. 42, Erlangen, 1843, p. 398; B. W. LEIST, *Die Bonorum possessio*, vol. II, Göttingen, 1848, § 135, 13.14. F. KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gajus und die Ediktskommentare*, Jena, 1910, nel commento a Gai. 2,187 s. (p. 336) rimanda ancora a D. 29,2,25 § 7. Un'ulteriore prova si trova nella nostra costituzione; un motivo per dichiarare la *cretio* come inutile nell'acquisto dei *bona materna* e, come avviene dopo (c. 8 § 1 del nostro titolo e 4,1,1) per abolirla completamente, non sarebbe sussistito se fosse stata permessa anche l'accettazione informale. Cfr. Gotofredo su c. 1. Il nesso supposto da Arabantinos tra lo *iussum* del padre e la *cretio* del figlio non si può accettare per quanto detto sopra sul suo scritto.

⁴ In. D. 47,9,7 (*dominio possessionis*) *possessio* significa il fondo (cfr. anche 41,3,5).

⁵ L'*Interpretatio* (sc. visigotica di C.Th. Brev. 8, 9, 2) lo considera (sc. dal '*dominium possessionis*' della costituzione C.Th. Brev. 8, 9, 2 = C.Th. Mommsen 8, 18, 2), basandosi sul diritto più tardo, '*ususfructus*'.

⁶ In questa rivista [ZSS.] vol. X, 213.

praeses Tarraconensis, al quale è indirizzata C.Th. 2,6,1 dell'anno 316 (la lezione *Iulio Vero*, qui tramandata, sarebbe rovinata) e che compare negli anni 319 e 321 in C.Th. 11,30,9 e 6,31,4 quale *Vicarius Italiae*. L'ultima carica, tuttavia, non si accorderebbe con c. 2 che è stata emanata il 7 settembre a Milano e solo il 7 ottobre è giunta nelle mani del destinatario, mentre il *Vicarius Italiae* aveva la sua sede nello stesso luogo. Seeck non si fa perciò alcuno scrupolo a spostare c. 2 così come c. 1 nell'anno 319 e a supporre che entrambe le costituzioni, anche se con una differenza cronologica di due mesi, fossero materialmente unite. Si può essere d'accordo con l'identità dei destinatari, ma solleva dei dubbi il fatto che l'imperatore, quasi nello stesso momento, abbia lasciato recapitare un editto che, come legge imperiale era indirizzato al senato, in una forma differente e materialmente incompleta ad un governatore di una relativamente piccola provincia. Il testo di c.2 non chiarisce un dubbio sull'interpretazione dell'editto inviato al governatore; neanche la differenza cronologica tra le due va bene. La riflessione di Seeck riguardo all'anno 319 si sostiene più facilmente se nella *subscriptio* si scrive *acc. Mediolano* invece di *Mediolano. acc.* Forse questa modifica è da completare ancora integrando la non sicura *Aquileia* di c.1 come se in c. 2 [ciò che sta] prima di *acc.* fosse fuori posto; il soggiorno di Costantino ad Aquileia è testimoniato per il 1° luglio e il 12 ottobre 319; in mezzo c'è un soggiorno a Ni's [in Serbia] il 25 luglio.

In c. 3 (a. 334) Costantino toglie al padre, che equipara al mero usufruttuario⁷, gestione e usufrutto in caso di seconde nozze.

Con c. 4 (a. 339) inizia la tradizione mutila. Anche la fine del testo di c. 2 è danneggiato all'inizio del *folium* 122 del manoscritto parigino, ma la *Lex Romana* integra ciò che manca; il *folium* 122 era stato visto dal Cuiacio, a quanto pare, nello stesso stato in cui ancora oggi è conservato. Cuiacio, che segue Gotofredo⁸, tramanda il seguente testo che qui è presentato secondo la divisione delle righe del manoscritto con le parti oggi perdute tra parentesi:

⁷ Cfr. TH. SCHIRMER, *Handbuch des Römischen Erbrecht*, Leipzig, 1863, p. 176 in nota, che interpreta le parole *quoniam in his usufructuarii remansisse videntur* nel senso che il diritto del padre è decaduto dalla limitazione imposta materialmente sull'usufrutto. In questo senso anche A. VON BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, vol. II Erlangen, 1860, pp. 1191 s.; vol. III, Erlangen, 1886², pp. 643 s.

⁸ Solo che Gotofredo supera Cuiacio nel tentare di determinare il numero di lettere mancanti e nel proporre integrazioni delle lacune rimanenti.

*Imp. Constantius A. ad Dionysium. Cretionis o[bser]-
uantiam praecipimus remoueri, per qua[m] filii pa-
triae potestati subiecti rex ex mater[is] h[ereditate]
uel ex diuersis successionibus ad se deuo[⁹lutas ante]
hac his in quorum potestate fuerant a[dquirebant],
ut intra sextum annum facultates a[d se pertinentes]
¹⁰ si quidem supersites
intra praefinitum tempus
ex materna hereditate uel gene-
[re] ad ipsos deuoluta sunt ad proximos
[perti]neant, quoniam priorem nostram iussi-
onem, quae sine temporis distinctione fil¹¹iorum
successiones ad patres iusserit pertinere, aequitatis
ratio corrigi persuasit.*

Ciò che è messo tra parentesi delle sei prime righe è integrazione di Cuiacio, secondo quanto detto *supra*; nelle due righe successive Vesme ed io abbiamo letto ancora qualcosa prima del testo di Cuiacio¹², il che ha permesso una ricostruzione di questa e delle righe successive. Lo spazio alla fine della riga cinque crea difficoltà ad un collegamento con ciò che segue; *sancimus etiam* non ci può stare, *itemque* potrebbe trovare posto. Così dopo *adquirebant* forse risulta il testo seguente:

[itemque]

*ut intra [s]extum annum facultates a[d eos deuolutas]
[patres eorum iure suo adquir]ant. sed si quidem superstites
[patribus filii non fuerint], si intra praefinitum tempus
[defuncti sunt, bona quae ex] materna hereditate uel gene-
[ris materni facultatibus ad] ipsos deuoluta sunt, ad proximos
[maternos perti]neant, quoniam priorem nostram iussi-
onem, quae sine temporis distinctione filiorum
successiones ad patres iusserit¹³ pertinere, aequitatis
ratio corrigi persuasit.*

⁹ Per un errore di stampa, la parentesi quadra manca nel testo del Krüger.

¹⁰ Qui inizia il verso del *folium* 122.

¹¹ Un difetto della pergamena produceva questa lacuna.

¹² Cfr. vol. 26 p. 323 di questa rivista [ZSS.].

¹³ Si legga *iusserat*.

Costanzo¹⁴ rimanda ad una costituzione non conservata, in cui senza riguardo per l'età dei figli egli dispone che il padre acquisti le eredità a loro devolute, ovviamente con la limitazione che Costantino aveva stabilito in c. 1. La stessa costituzione pare contenesse anche l'estensione di questa limitazione ai *bona materna generis*; un'integrazione della riga cinque, che escluda i *bona materna generis* dal lascito del figlio, non sembra pensabile. Finora questa estensione si era ricondotta a c. 6 (a. 379), che, tuttavia, parla solo di donazioni e successione intestate. Così si è portati a collegare c. 4, insieme alla costituzione citata più antica, alle disposizioni di ultima volontà, a cui si limita anche la disposizione di c. 5 di questo titolo.

La differenza ora stabilita per l'età è naturalmente collegata alla definizione di *infantia*, che finora era già stata discussa sia per l'accettazione delle eredità devolute all'impubere sia per l'acquisto della *bonorum possessio*. Il diritto arcaico non conosceva nessun limite certo per l'età, ma si atteneva al *fari posse* o al *fari non posse*, nel senso del corrispondente sviluppo mentale del singolo. L'età di sette anni, che è richiesta in D. 23,1,14 per il fidanzamento, in D. 26,7,1 § 2 per *agere tutore auctore*, è stata introdotta solo dai compilatori giustinianeî, come già era stato supposto; solo Arcadio ha stabilito questo limite in c. 8, mentre Costanzo riteneva decisivo il sesto anno.

Infondata è l'ipotesi di Leist¹⁵, secondo cui ai sensi di c. 4 l'acquisto dell'eredità prima del sesto anno del figlio sarebbe stato proibito ed il padre avrebbe potuto ottenere solo una *bonorum possessio* provvisoria¹⁶. Ciò non si accorda con il contenuto tratteggiato da Costanzo della sua precedente costituzione, secondo cui il padre, senza riguardo all'età dei figli, ne è erede, donde segue che i figli, anche *infantes* dovevano essere divenuti già eredi della madre e dei parenti in linea materna. Ugualmente la c. 4 presuppone che i padri già prima del sesto anno dei figli abbiano l'usufrutto sull'eredità, che non potevano acquistare con una *bonorum possessio* provvisoria¹⁷. La conclusione della costituzione dunque non riguarda anche la *transmissio* della

¹⁴ Sull'errore dei compilatori del Codice di Giustiniano che hanno ricondotto a Costantino I la costituzione di C. 6,9,8, da collegarsi a c. 4, cfr. le mie osservazioni nell'edizione del Codice alla *subscriptio* di questo passo.

¹⁵ B. W. LEIST- CH. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar*, parte terza, Erlangen, 1891, 11.

¹⁶ B. W. LEIST *ibidem* p. 10

¹⁷ Cfr. Anche A. VON BRINZ, *Pandekten* vol. III cit. 644.

delazione ereditaria, ma rappresenta il passaggio della eredità acquistata in base alla potestà paterna.

La successiva costituzione è così tramandata da Cuiacio con le sue integrazioni:

Idem A. ad Leontium com. Or. Qui se patris negat heredem, defuncti aui suscipere facultates non potest, maxime emancipatus, nisi per bonorum possessionem ad hu- [i]usmodi beneficium peruenerit, et quod maternus [a]uius relinquit, patri acquiritur: et si legatum fideicom- [miss]umue esset solutum, bonorum patris effectum [est. qu]od si fideicommissi dies legatiue iam cesserat, [ad here]des patris petitio deuoluta est. Si uero filius- [familias] ab auo suo materno heres ostenditur insti- [tutus, patre] cernere iubente filioque cernente persona [filii media h]ereditas peruenit ad patrem, dudum si ¹⁸ quidem placuisse gi temporis in heredi inefficax esse ad[que patrib] la sollemnita[s cretionis adq] excepta caus[a maternorum] bere certiss[imum est, in quibus uis ac uocabulum cre]- tionis exp[ulsum est. nec uero dubitari potest, si pri]- usquam lega[ti uel fideicommissi cederet dies aut iussu] patris diceret c[retionem, propriae potestatis effectus] est, arbitrio s[uo eundem haec potuisse conquirere]. Dat. VIII id. A[pril. Limenio et Catullino cons.]

Nell'integrazione delle lacune per le prime quattro righe è venuta in aiuto C. 6,14,3, mentre per la ricostruzione delle ultime quattro righe si è potuto usare C. 6,30,15. Riguardo al testo relativo al *folium* 123 del manoscritto, tuttavia, sembra che al tempo di Cuiacio questo *folium* fosse ancora conservato più completo di oggi. Si deve perciò concludere che Cuiacio interrompa nel mezzo della parola le righe non completamente restituite, anche laddove, come per *patrib*, una integrazione diversa da *patribus* non sia possibile; egli voleva evidentemente dare un quadro dello stato delle righe. Anche la differenza in chiusura porta per ciò *conquirere* al posto del giustiniano *quaerere*. Si potrebbe però dubitare¹⁹ che le righe completamente

¹⁸ Qui inizia il *folium* 123. Nell'edizione del 1586 le lacune sono state riempite con punti.

¹⁹ Nella quart'ultima riga si deve integrare *filius* davanti a *iussu*.

restituite da Cuiacio, quando si differenziano dal testo giustiniano, traggano interamente origine dal manoscritto; per lo meno si può ritenere che questo testo sia sufficientemente autentico, tanto più corrisponde all'ampiezza delle righe. Anche le integrazioni dell'inizio, che ugualmente si presentava, come oggi, mutilo²⁰, sembrano essere adeguate. Rimane allora solo il compito di integrare le prime cinque righe del *folium* 123 del manoscritto. Ci hanno provato Gotofredo e Mommsen. Il primo integra così:

*quidem placuisse p[robatumque nouimus more lon-]
gi temporis in heredi[tate solum patris imperium]
inefficax esse adque patrib[us non adquiri nisi il-]
la sollemnitas cretionis adq[ue 6 a. secuta fuerit,]
excepta causa maternorum: in his n. usum eos ha-]
bere certissimum est, in quibus ecc.*

In questa integrazione per prima cosa l'inizio non corrisponde, poiché dopo *placuisse* non segue una *p*, come Gotofredo ha creduto di leggere: il resto della lettera, che ancora è conservata, porta piuttosto ad una *f*²¹. Inoltre Cuiacio e Gotofredo non hanno visto nella terza riga il miglioramento fatto dallo stesso scrivano *esset* al posto di *esse*. Che l'integrazione della quarta riga non riempia lo spazio, lo indica Gotofredo con *6a.* (= *sex asterisci?*), e nella quinta riga si vede costretto, per non superare lo spazio dato, ad utilizzare dopo *his* l'abbreviazione *n.* (= *enim*), che non è altrimenti utilizzata nel manoscritto.

Mommsen rinuncia nelle sue integrazioni al rispetto della lunghezza delle righe; egli completa *dudum si quidem placuisse patet, ut possessio longi temporis in hereditatibus ad filios delatis inefficax esset adque patribus eas sola sollemnitas cretionis acquireret, sed excepta causa maternorum bonorum: ita adquiri non debere certissimum est ecc.* L'inizio con *patet* si appoggia alla *p* letta da Gotofredo; la conclusione da *ita* in poi non è sostenibile nel suo collegamento al testo precedente. A quale frase Mommsen pensasse riguardo alla *longi temporis possessio*, non è chiaro; sarebbe certamente appropriato ricondurla alla costituzione di Diocleziano in C. 3,31,10 (a. 294):

Si filiusfamilias delatam sibi hereditatem per longum tempus detinuit, eo ipso utpote agnita hereditate patri suo eius commodum adquisisse uidetur.

²⁰ Che Cuiacio non avesse davanti a sé più di quello che oggi è presente, risulta da ciò che è stato detto *supra* a p. 92 (NdT: p. 15 della traduzione) sulla conclusione che si trova sul *recto* di c.2.

²¹ Cfr. questa rivista [ZSS.] vol. 26, 323.

ma poi avrebbe dovuto essere messa l'integrazione a *hereditates testamento filii delatae*, che nel testo giustiniano sia stata resa vaga a causa della sopravvenuta modifica del diritto. Se, come è certamente da supporre, si è richiamata l'attenzione sul contrasto tra acquisto di eredità per testamento e per legge, allora si dovrà rinunciare a trovare un'integrazione che possa stringersi dentro lo spazio dato; è possibile che nel manoscritto il testo era stato stravolto da omissioni.

Non sembra che la c.5 crei un nuovo diritto. Resta incerto se l'inizio della stessa così come la restante parte si siano riferiti solamente all'avo materno e solo nella stesura giustiniana²² sia stato riferito all'avo paterno, come dal tempo di Gotofredo per lo più si suppone, poiché all'inizio si parla semplicemente dell'*auus* e solo dopo, dell'*auus maternus*.

IV

Sull'uso del genitivo e dell'ablativo nell'indicazione del luogo delle *subscriptiones*

Le indicazioni del luogo nelle *subscriptiones* delle costituzioni oscillano tra genitivo e ablativo singolare, in quanto si tratta di nomi che appartengono alla prima o alla seconda declinazione, ed è indifferente se prima viene *data* o *proposita* o *accepta*. Nel fare ciò non è osservata una regola, solo si può percepire che nei singoli nomi dei luoghi si usa comunemente o prevalentemente l'uno o l'altro caso. Per alcuni nomi sono inoltre in uso delle abbreviazioni che non permettono di distinguere quale sia il caso da completare. Gli editori hanno per lo più sciolto le abbreviature e, facendo ciò, oscillato tra genitivo e ablativo. Questa oscillazione si vede anche in Mommsen, che ha però reso riconoscibile nel testo il fatto che il manoscritto di volta in volta più antico usi un'abbreviazione.

Un prospetto della tradizione non è senza interesse per il filologo; offre anche un certo sostegno nei confronti dell'arbitrio appena riferito nell'integrazione delle desinenze abbreviate. Certamente questo

²² C. 6,14,3: *Qui se patris post auum intestatum defuncti negat heredem, mortui aui paterni facultates suscipere non potest, maxime emancipatus, nisi per bonorum possessionem ad huiusmodi beneficium peruerit.*

prospetto non porta ad una piena certezza sul testo originario; mostra anzi che anche i manoscritti più antichi si differenziano l'uno dall'altro nei nomi di luoghi nello stesso passo, per cui si deve risalire in parte all'arbitrio degli scrivani, in parte al fatto che i manoscritti madre, ai quali risalgono, non avevano scritto per intero la desinenza²³.

Dei nomi di luoghi, che si trovano sempre senza abbreviature, sono in genitivo senza eccezioni i seguenti:

Agrippinae C.Th. 3,5,7. 7,3,1. 11,11,1
 Coloniae Agrippinae C.Th. 2,19,3. 4,10,1
 Alexandriae C.Th. 14,27,1
 Apameae C.Th. 11,1,37. 11,5,4
 Apolloniae C.Th. 6,31,1
 Arimini C.Th. 9,16,6
 Bessae C.Th. 12,1,30²⁴
 Brisiaci C.Th. 6,35,8
 Brixiae C.Th. 6,4,27. 11,30,61. 12,12,9. 14,10,3. 16,2,34
 Bononiae C.Th. 11,16,5
 Caesenae C.Th. 12,1,38
 Capuae C.Th. 7,9,1. 11,16,14. 11,30,25
 Carnunti C.Th. 9,1,12
 Ciliciae C.Th. 10,20,7
 Concordiae C.Th. 11,39,11. 16,7,4-5
 Conplatti C.Th. 8,7,10
 Contionaci C.Th. 4,16,4. 9,3,5. 11,1,17
 Dinummae C.Th. 11,7,8
 Doridae C.Th. 7,4,4
 Dorostoli²⁵ C.Th. 12,6,14
 Dorostori C.Th. 10,1,11
 Florentiae C.Th. 9,1,8
 Emonae C.Th. 12,13,2
 Gyfyrae C.Th. 6,4,12.13
 Luceriae C.Th. 7,7,2
 Lugduni C.Th. 9,38,2
 Mantebri C.Th. 12,6,11

²³ Così per esempio in C.Th. 11,7,15 il manoscritto torinese ha *Altino*, il Vaticano *Altini*. Allo stesso modo possono essersi formate le differenze in costituzioni originariamente unite, come in 7,1,2 *Sirmio* accanto a 8,7,3 *Sirmi*.

²⁴ In C. 3,39,3, che tramanda l'indicazione del luogo di C.Th. 2,26,1, i manoscritti hanno *Bessi*.

²⁵ Dorostolo C. 5,73,4. 8,41,6.

Mattiatici (Mart.) C.Th. 10,19,6
 Mampsystae (Mopsuestiae?) C.Th. 11,20,1
 Mursae C.Th. 12,1, 6
 Nasonaci C.Th. 6,4,21. 6,7,1. 6,11,1. 6,14,1. 6,22,4. 8,7,12
 Niciae C.Th. 1,2,5. 2,33,4. 8,1,14
 Salmariae C.Th. 12,1,103
 Salonae C.Th. 12,7,2
 Sauariae C.Th. 1,1,1
 Ticini C.Th. 12,12,11
 Valentiae (Melantiae?) C.Th. 8,5,49. 11,1,22. 12,1,113
 Viennae C.Th. 2,6,1
 Vincentiae C.Th. 1,1,2. 3,1,6. 7,1,13

In ablativo si presentano:

Adesa C.Th. 7,4,9
 Altaripa C.Th. 11,31,4
 Arelato C.Th. 8,7,2. 11,30,5-6
 Caesarea C.Th. 2,33,1. 12,6,5
 Cauilluno C.Th. 9,40,2
 Cilio C.Th. 4,13,5
 Corduba C.Th. 9,1,1
 Corintho C.Th. 2,4,1. 9,1,2
 Cyzco C.Th. 11,30,22. 11,36,17
 Damasco C.Th. 7,22,9. 12,1,83. 16,10, 16
 Emesa C.Th. 12,1,25
 Foro Flamini C.Th. 9,35,5
 Gerasto C.Th. 16,5,1
 Lauriaco C.Th. 12,1,31 = 8,2,1²⁶
 Mnizo C.Th. 9,40,16. 9,45,3. 11,30,57. 16,2,33
 Nemasia C.Th. 12,7,3
 Regio 7,22,1. 11,29,1. 15,1,35
 Seleucia C.Th. 11,4,1
 Senigallia C.Th. 15,1,16
 Singiduno C.Th. 10,15,2. 11,30,28
 Topisco (Topiso) C.Th. 6,10,4. 6,22,8
 Tyro metropoli C.Th. 5,13 (14), 34. 7,13,11
 Vico Augusti C.Th. 12,13,4.

²⁶ In 8,2,1 *Lauriacc.* è un errore dello scrivano.

Un'oscillazione tra i due casi si trova in primo luogo nei seguenti nomi di località, per i quali non non ci sono abbreviature²⁷:

Altino C.Th. 1,12,7. 1,15,17. 9,30,1. 2,9,40. 7,42,16. 11, 1,30. 11,7,15 (T). 11,31,5. 11,36,16. 14,3,7. 14,15,5-6. 14,21,1. 14,23,1

Altini C.Th. 11,7,15 (V).

Ancyrae C.Th. 1,9,3. 6,30,18. 6,34,1. 7,10,1. 9,14,3. 11,36,8. 12,1,76

Ancyra C.Th. 6,3,4

Beryto (Byrito, BYritho) C.Th. 1,32,7. 4,13 (14),6. 10,24,3. 11,1,19. 11,2,4. 11,15,2. 12,1,63. 13,1,9

Beryti C.Th. 13,9,1

Costantinae C.Th. 12,6,9

Costantina C.Th. 9,23,1

Magontiaci (Mogontiaci) C.Th. 4,14,7. 15,7,2

Mogontiaco C.Th. 1,16,13

Naisso C.Th. 2,15,1. 2,16,2. 9,40,5-6. 10,10,5. 111,27,1. 11,39,1 e 3, 12,1,29. 14,8,1. 14,15,1. 14,22,1. 15,1,12

Naissi C.Th. 11,1,8. 14,3,3-6. 14,6,2. 14,17,2

Pataui C.Th. 2,19,5. 6,26,3. 7,13,13. 9,1,14. 14,18,1. 16,7,3. 16,10,17-18

Patauio C.Th. 16,11,1.

Per i nomi di luoghi, per cui si sono utilizzate anche abbreviature, la tradizione relativa alle desinenze è la seguente:

Antiochiae²⁸ C.Th. 1,5,1.1,16,8. 3,1,3²⁹. 3,5,8,. 3,12,1. 5,13,1. 6,4,5. 6. 6,26,1. 7,13,7. 7,18,3. 7,20,4. 8,5,7. 15.16.8,7,14. 9,17,5. 9, 21,5,8. 9,25,2. 10,14,1. 10,19,2. 5. 10,20,8. 10,22,1. 11,3,3. 11,28,1. 11,30,36,6. 12,1,10. 23. 33. 34. 39. 51. 53. 55. 56. 79. 15,4,3. 15,1,8. 9. 15,2,2. 16,2,16.

Antiochia³⁰ 7,13,9³¹.

Aquileia C.Th. 5,14 (15), 16. 6,19,1. 6,35,6. 7,18,2. 7,22,2. 8,8,3³²

²⁷ Rimane in sospeso se quest'ultimo si basi sul caso o se evitare l'abbreviatura sia intenzionale.

²⁸ Cfr. F.V. 276, C. 8,31,2. 8,53,24

²⁹ Così in *NE*, abbreviato in *PM*.

³⁰ Cfr. *Sirmond.* 6

³¹ Questa costituzione è da unire con C.Th. 7,8,3 (Antiochiae).

³² Così *NGE*, Aquil. *PM*.

Aquileiae³³ C.Th. 1,2,9. 13,1,11³⁴. 15,7,8³⁵.
 Hadrumeti C.Th. 1,9,2. 10,17,3. 11,336,1³⁶.
 Hadrumeto C.Th. 6,29,2. 10,1,10. 11,30,2 (= 9,40,1³⁷).
 Heracleae (Heracliae³⁸) C.Th. 1,13,1. 7,1,8. 8,4,18. 9,3,2. 10,4,1.
 10,17,3. 10,20,11. 10,24,2. 11,28,11. 11,30,13. 12,1,85-87. 106.
 15,5,2. 15,9,1.
 Mediolani³⁹ C.Th. 12,1,42.43.
 Mediolano C.Th. 1,2,7. 8,5,53.
 Nicomediae C.Th. 7,4,8. 8,7,21-23. 9,7,2. 11,1,16. 12,5,1. 12,12,16.
 14,24,1.
 Nicomedia C.Th. 6,4,32.
 Ravenna C.Th. 1,2,12. 4,10,2. 3. 16,11,3.
 Ravennae 9,1,19. 11,39,13. 12,1,40. 16,6,7 (16,11,3?)⁴⁰.
 Romae⁴¹ C.Th. 1,2,2. 1,9,1. 2,7,2. 4,11,1. 6,28,1. 9,1,5. 14,4,5. 6. 8.
 14,10,2. 14,11,1. 14,14,1. 14,17,5. 15,12,3. 16,10,19.
 Serdicae⁴² C.Th. 2,110,1. 2. 3,2,1. 4,12,3. 5,10,1. 8,12,2. 8,16,1. 9,1,1.
 9,37,1. 9,42,1. 11,7,4. 11,30,18. 12,12,3.
 Serdica C.Th. 16,2,7.
 Sirmio C.Th. 1,7,1. 1,15,3. 1,16,3. 2,4,1. 2,6,3. 21. 2,16,1. 2,18,1. 2.
 2,19,2. 2,21,1. 2,4,8,4. 5,14 (15),15. 6,30,1. 6,35,3. 7,1,2. 7,4,3. 16.
 7,20,6. 7,21,1. 7,22,1. 7,23,1. 8,5,10⁴³. 8,13,4. 8,15,5. 9,12,2. 9,43,1
 (*T*). 10,1,5. 10,7,2. 11,29,2. 11,30,7. 11. 12,1,44. 45. 12,6,7. 12,17,1.
 13,3,1. 7. 15. 1,4. 18. 16,2,5 (*E*).
 Sirmi⁴⁴ C.Th. 6,3,14. 8,7,3. 9,42,4. 9,43,1 (*V*). 11,19,1. 11,35,1.
 14,25,1. 15,1,2. 16,2,5 (*V*).
 Thessalonicae C.Th. 6,9,2. 12,1,82. 13,5,4.
 Thessalonica C.Th. 3,7,2⁴⁵. 8,2,3.

³³ Cfr. F.V. 313.

³⁴ C.Th. 13,1,11 è unita con C.Th. 7,18,2 (Aquileia).

³⁵ Aquila *V*, Aquil. *W*.

³⁶ Collegato a C.Th. 11,30,2 (Hadrumeto).

³⁷ in C.Th. 9,40,1 *V* ha hadrumet., *M* adrumeto, *E* adrometi.

³⁸ Cfr. F.V. 325.

³⁹ Cfr. F.V. 282.

⁴⁰ Cfr. *Sirmond.* 2.9.10.11.13.16.

⁴¹ Cfr. F.V. 257.

⁴² Cfr. C. 5,71,18. 8,53,26. Serdica è abbreviata solo di rado.

⁴³ *Sir. T*

⁴⁴ Nel Codice di Giustiniano il *Veronensis* ha sembre Sirmi, cfr. C. 4,4,9. 5,28,6. 7. 5,33,9. 5,37,17-19. 5,51,10. 5,56,4. 5,71,13. 5,74,2. 6,51,2. 6,14,3-5. 6,16,2. 6,17,1. 6,22,3. 5. 7,4,12. 7,66,6. 8,1,3. 8,4,4. 8,1,3,18. 8,16,8. 8,39,3. 8,41,5. 8,46,8. 9. 8,47,7.

⁴⁵ Così *NGE*.

Da quest'ultimo gruppo si evince che è da escludere per l'editore una oscillazione relativamente al completamento delle desinenze in Antiochia, Heraclea, Nicomedia, Roma, Serdica, Sirmium.

V.^{1*}
Sull'integrazione del Teodosiano in base al Codice di
Giustiniano

Gli editori degli scritti dell'Antichità che sono stati tramandati dai manoscritti solo in modo lacunoso hanno ritenuto un compito principale, nel caso in cui accanto alla tradizione diretta ci fossero giunti anche degli estratti di questi scritti, utilizzarli per l'integrazione delle lacune riscontrate e quindi per la ricostruzione dell'integralità del testo. Così è stato anche per le nostre fonti giuridiche; è sufficiente indicare i codici giustiniane, le *Gai Institutiones* e le *Pauli Sententiae*. Chiaramente si deve rinunciare per quelle opere che sono state tramandate in così scarsi frammenti che le integrazioni, che avrebbero potuto essere apportate da collezioni indipendenti, avrebbero soffocato completamente il testo tramandato direttamente.

Era legittimo rinunciare anche per il Codice Teodosiano, sebbene fosse chiaro che il Codice di Giustiniano avesse attinto da quello le leggi di Costantino I e dei suoi successori fino al 437? Del Codice Teodosiano appena un quinto non ci è giunto direttamente, e se facciamo valere la tradizione dell'estratto visigotico come tradizione diretta [così nel testo], allora ne rimane un'ancora più piccola frazione. Benché finora gli editori abbiano creduto di poter rinunciare all'integrazione sulla base del Codice di Giustiniano, hanno invece impiegato estratti ottenuti altrove; il Codice di Giustiniano era utilizzato per la ricostruzione, solo se una costituzione è stata trasmessa mutila².

La prima obiezione era certamente che il Codice di Giustiniano avesse recepito il testo del Codice Teodosiano non senza modifiche, che dunque c'era il pericolo di inserire, nelle integrazioni sulla base di questo, la stesura giustiniana al posto dell'originale del Codice Teodosiano. La stessa obiezione potrebbe parlare a sfavore dell'uso delle fonti giustiniane per l'integrazione di tutte le opere più antiche; avrebbe potuto essere fatta valere anche contro l'integrazione dei codici giustiniane sulla base delle fonti giuridiche bizantine. Si aggiunga che il pericolo al quale si è pensato è occorso nel Codice

¹ Cfr. vol. 34 pp. 1 s., vol. 37 pp. 88 s. di questa rivista [ZSS.].

* Testo originale in ZSS. 38=51 (1917), pp. 20-34.

² Così per es. l'ampia costituzione C. 5,37,22 come integrazione del piccolo frammento C.Th. 3,30,3.

Teodosiano meno che nelle altre fonti; il confronto delle parti di questo tramandate con il Codice di Giustiniano mostra che nei confronti del Codice Teodosiano sono state effettuate meno modifiche di quelle effettuate nei confronti delle fonti in genere utilizzate dai compilatori giustiniani, inoltre che le modifiche hanno riguardato prevalentemente il testo, non il contenuto sostanziale delle costituzioni. Quest'ultima cosa è avvenuta, per rendere la raccolta più breve, per lo più solo fondendo numerose costituzioni le une con le altre³, in particolare quasi esclusivamente quelle che appartenevano tutte al Codice Teodosiano⁴. L'integrazione dal Codice di Giustiniano porta dunque in sé solo il pericolo di confondere il testo giustiniano con quello teodosiano e di attribuire ad imperatori nominati nella *inscriptio* alcune disposizioni che sono state emanate da altri. Gli stessi pericoli, tuttavia, possono incorrere anche nell'uso dell'autentico Codice Teodosiano; alla Commissione, che era stata incaricata della stesura del codice, era stato dato il potere di modificare il testo originale⁵, e di questo potere è stato anche fatto uso⁶. Inoltre nell'edizione del Codice Teodosiano si può evidenziare la supposta possibilità attraverso la riproduzione delle integrazioni con una scrittura speciale.

Altre obiezioni e difficoltà nell'integrazione sulla base del Codice di Giustiniano nascono dal fatto che i due codici divergono essenzialmente nella suddivisione del materiale, nella sequenza dei libri e dei titoli e, in particolare nella collocazione delle costituzioni nei titoli. Ciononostante la concordanza prevale in tale misura che un tentativo di integrazione doveva apparire allettante e deve addirittura imporsi all'editore.

Per la sistemazione delle costituzioni ancora mancanti nel Codice Teodosiano sulla base del Codice di Giustiniano occorre innanzitutto verificare dove siano presenti le lacune nella tradizione del Codice

³ Cfr. la mia edizione [P. KRÜGER, *Codex Iustinianus*, Berlin 1877], p. XXVII e le osservazioni a margine delle singole costituzioni.

⁴ Quali modifiche sulla base di leggi successive al 438 risultano le aggiunte al Codice Teodosiano nel Codice di Giustiniano 4,20,11 § 1; 4,37,14 a. E; 6,38,8 fine.

⁵ C.Th. 1,1,6 § 1: *adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem*,

⁶ Cfr. P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Leipzig, 1888, p. 326; TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, I.1, *Prolegomena*, Berlin, 1905, p. CXIX s.

Teodosiano. L'inizio fino a C.Th. 6,2,11 è fortemente colpito da ciò. Per i libri dal nono al sedicesimo abbiamo nel *Vaticanus Reg. 886* (*V*) un manoscritto quasi intatto. Una lacuna, che è emersa a metà del sedicesimo libro per la perdita di dodici *folia*, è integrata dal manoscritto del Breviario di Ivrea (*E*), in cui i frammenti omessi dal Breviario sono aggiunti dal Codice Teodosiano^α completo, in parte anche dal palinsesto torinese (*T*) e dal *Vaticanus 5766* (*W*). Ugualmente conosciamo da *E* la fine dello stesso libro, che in *V* è andata perduta con i suoi *folia* di chiusura. Le lacune dei libri dal sesto all'ottavo nel *Parisinus 9643* sono in gran parte integrate da *T* e dal Breviario.

I primi cinque libri offrono dunque lo spazio più ampio per le integrazioni. Per la prima metà del libro primo l'*Ambrosianus C 29 inf.* (*A*) ha tramandato ricche aggiunte dal Codice Teodosiano completo; per tutti i cinque libri ancora i *folia* conservati di *T* offrono qualche aiuto; per il resto la tradizione diretta si limita quasi del tutto agli scarsi estratti del Breviario.

Fino a qui il nucleo originario, in cui devono essere adattate le integrazioni. Nella sistemazione di molte costituzioni sulla base del Codice di Giustiniano ci s'imbatte in difficoltà insuperabili, se si dà per certo che le parti tramandate prive di lacune nei manoscritti siano complete ed escludano inserimenti nel loro contesto. Alcune di queste [costituzioni giustinianee], che in base al loro contenuto richiamano i libri dal sesto al sedicesimo, penso che non possono essere incluse nei primi libri. Si deve perciò verificare se, ciononostante, siamo destinati a cercare qui un passo che più o meno si adatti a loro o se gli errori degli scrivani non abbiano comportato la perdita di costituzioni o di interi titoli negli ultimi undici libri.

Soprattutto la prima [eventualità] non è eccezionale; il saltare all'*inscriptio*⁷ successiva che inizia del tutto o quasi in modo simile è un errore che s'incontra spesso anche nei manoscritti dei libri giuridici giustiniani. Che l'errore fosse presente in *V* è già stato appurato per C.Th. 13,11,2 sulla base di *T*. Per quest'ultimo manoscritto risulta lo stesso errore nel confronto con *R* poiché sul *folium 24* *T* numera le costituzioni, che in *R* sono indicate come C.Th. 8,5,55-59, come 54-58, mentre sul *folium* precedente i numeri 36-39 si accordano con quelli di

^α I frammenti presi dal Breviario di Ivrea provenivano dal libro 16 del Teodosiano.

⁷ Così, per es. soprattutto i molti inizi con *Idem A.* (o *AA.*), con *Imp. Constantinus* e *Imp. Constantius*, *Imp. Valentinianus et Valens* e *Impp. Valentinianus Valens et Gratianus* ecc.

R. Che anche in *R* un numero non trascurabile di costituzioni siano venute a mancare per un errore dello scrivano, non era stato finora notato, ma mostra appunto che un'integrazione sulla base del Codice di Giustiniano non è da respingere. Il titolo C.Th. 6,35 termina in *R* dopo la c. 14 del 423 con una costituzione di Costantino del 320 (più corretto 326) che nel Codice di Giustiniano C. 12,30 ha la rubrica *de castrensi omnium palatinorum peculio*. Che questa in *R* sia stata saltata è già stato sottolineato da Gotofredo: ma in ciò non si esaurisce l'omissione; manca anche la costituzione appartenente al titolo precedente (*de privilegiis eorum, qui in sacro palatio militant*), che nel Codice di Giustiniano è stata inclusa come c. 2 sotto la rubrica 12,5 *de praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum*. Essa non appartiene al titolo del Codice Teodosiano C.Th. 6,8 *de praepositis sacri cubiculi* che, in base alla disposizione del libro, riguarda solo i direttori degli uffici di corte [l'unica costituzione del titolo è la prima di C. 12,5]; solo a causa delle costituzioni più recenti di Leone e Anastasio [c.3-5], che si riferiscono a tutti i *cubicularii*, la c.2 è stata unita a loro e a c. 1 e la rubrica [giustiniana] è stata ampliata in modo corrispondente. La costituzione si adatta per contenuto al titolo del Codice Teodosiano [C.Th. 6.35 *de privilegiis eorum qui in sacro palatio militant* la c.2] e si pone in chiusura come la più recente⁸.

Senza esitazioni possono essere aggiunte integrazioni sulla base del Codice di Giustiniano nei titoli dal quarto al sedicesimo del primo libro del Codice Teodosiano integrati dall'*Ambrosianus*. Che le integrazioni dell'*Ambrosianus* siano incomplete è dimostrato dai frammenti torinesi⁹.

È noto che, di frequente, interi titoli nelle parti tradite solo attraverso il Breviario sono venuti a mancare. Per l'integrazione del primo libro accanto a *T* e ad *A*, è da considerare in particolare un indice che sull'ultimo *folium* del *Parisinus 4413* sotto il titolo *de nomina officialium qui curam gerebant antiquo iure in Romam* ha raggruppato sedici rubriche. Che sia stato estratto dal Codice Teodosiano, lo mostra la concordanza con le rubriche dei titoli del primo libro solitamente

⁸ È nota la lacunosità della *Notitia* su C.Th. 6,30,7 in *R*; alla fine del titolo eventualmente sono da integrare C. 12,2,12-14.

⁹ In *A* mancano C.Th. 1,5,6 e 12. Che anche C.Th. 1,16,8 e 12 non siano state trovate potrebbe risalire al fatto che già da C.Th. 1,16,7 il testo del Codice Teodosiano mancasse.

tràdite (corrispondono alle rubriche C.Th. 6-8. 10. 11. 13-19. 28. 30. 32-34 dell'edizione di Mommsen); in particolare si dimostra dagli errori e aggiunte comuni che ha la stessa fonte dell'elenco dei titoli dello stesso libro che si trova in A. La succitata numerazione presenta lacune dello stesso [libro]. Per i libri dal secondo al sedicesimo non è finora emersa la perdita di interi titoli nelle parti integre dei manoscritti del Codice Teodosiano.

Dunque non è esclusa l'aggiunta di costituzioni anche per gli ultimi due terzi del Codice Teodosiano, d'altronde è da considerare che alcune costituzioni, che in base al loro contenuto e posizione si adatterebbero a questi [ultimi due terzi], potrebbero essere tuttavia state desunte dal primo terzo. Questa possibilità risulta dal fatto che i compilatori giustiniani avevano eseguito interventi di modifica nella suddivisione del materiale sui libri e titoli¹⁰. Riguardo ai titoli ciò era condizionato in particolare dalla fusione del Codice Teodosiano con le precedenti raccolte e le leggi successive. Le grandi masse di titoli del Codice Gregoriano sono ridotte nel Codice Teodosiano solo a uno o due titoli a causa della mancanza di materiale¹¹, altri titoli erano stati formati recentemente¹²; numerose costituzioni sono state spostate in titoli affini¹³. Per quanto riguarda le costituzioni dei primi cinque libri del Codice Teodosiano, potrebbero essere state estratte dai seguenti libri:

C.Th. 1,6 (*de officio praefecti urbi*), 1 = C. 7,62 (*de appellationibus*), 23

C.Th. 1,6,9 = C. 9,29 (*de crimine sacrilegii*), 2

C.Th. 1,16 (*de officio rectoris prouinciae*), 3 = C. 7,49 (*de poena iudicis qui male iudicavit*), 2

C.Th. 1,16, 8 = C. 3,3 (*de pedaneis iudicibus*), 5

C.Th. 1,32 (*de officio procuratoribus gynaecei*), 1 = C. 11,8 (*de murilegulis et gynaeceariis*), 1

C.Th. 1,32, 5 = C. 11,7 (*de metallariis*), 4

¹⁰ Si confronti il raggruppamento in TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., p. XIII fino a XXVII, benché sia stato fatto secondo altri punti di vista e per quanto dia solo un quadro incompleto del contrasto.

¹¹ Cfr. per es. C.Th. 2,16 *de integri restitutione* con C. 2,21-53 (la cui fonte è il Codice Gregoriano), i tre titoli sulla tutela in C.Th. 5,17-19 con C. 5,28-75.

¹² Così i titoli del Codice di Giustiniano 11,48. 59. 65. 75 sono cuciti insieme da una intera sequenza di titoli; sul titolo 11,59 cfr. il vol. 34, p. 4

¹³ In C. 4,20 sono state aggiunte c.9-12 provenienti da quattro diversi titoli.

C.Th. 2,1 (*de iurisdictione*), 7 = C. 12,1 (*de dignitatibus*), 13 [= C. 10,40 (*de incolis*), 9]

C.Th. 2,1,8 = C. 8,4 (*unde vi*), 8 + 9,37 (*de abigeis*), 1 + 9,2 (*de accusationibus*), 16

C.Th. 2,4 (*de denuntiationibus*), 1 = C. 3,40 (*si ex pluribus tutoribus*), 2

C.Th. 2,26 (*finium regundorum*), 1 fin. = C. 8,4 (*unde vi*), 5

C.Th. 3,2 (*de commissoria rescindenda*), 1 = C. 8,34 (*de pactis pignorum et de commissoria lege rescindenda*), 3

C.Th. 3,32 (*de praediis minorum sine decreto non alienandis*), 2 = C. 7,62 (*de appellationibus*), 17

C.Th. 4,4 (*de testamentis*), 2 = C. 9,22 (*ad legem Corneliam de falsis*), 24

C.Th. 4,10 (*de libertis et eorum liberis*), 2 = C. 9,2 (*de accusationibus*), 16

C.Th. 4,23 (*utrubi*), 1 = C. 11,48 (*de agricolis censitis vel colonis*), 14

C.Th. 5,18 (*de colonis et inquilinis*), 1 § 4 = C. 11,48,16

Per quelle costituzioni del Codice di Giustiniano che originariamente erano unite ad altre (*iungendae*), nonostante il nesso contenutistico, si esiterà a raggrupparle nello stesso titolo, poiché è da supporre che lo smembramento di queste costituzioni, qualora non avesse origine solo nel Codice di Giustiniano, fosse stato certamente fatto con lo scopo di assegnare le parti a titoli diversi. Ma dove null'altro è d'aiuto, si deve abbandonare anche questa obiezione; si trovano numerosi esempi del fatto che nella fase conclusiva del codice frammenti [di una stessa costituzione] siano tornati insieme, anche se come autonome costituzioni. È sufficiente indicare il titolo 12,1 del Codice Teodosiano, in cui le seguenti costituzioni stanno una accanto all'altra come frammenti: c.19. 20; c. 25. 26; c. 56-60; c. 81. 82; c. 99. 100; c. 130-132; c. 141-145; c. 153-156; c. 164. 165; c. 178. 179; c. 185. 186; c. 189. 190. Perfino quelle di contenuto identico, anzi con lo stesso testo (*geminae*), sono collocate nello stesso titolo, come c. 140 = 148. 143 = 144, cfr. 6,30,8 = 9. Quest'ultimo caso è dovuto ovviamente a inavvertenza della commissione; il primo si spiega con il fatto che ulteriori titoli corrispondenti non sono stati creati o non si sono trovati.

Inoltre si ha la necessità di una delimitazione cronologica tra il Codice Teodosiano e il Codice Ermogeniano da un lato e tra il Codice Teodosiano e le Novelle dall'altro. Il compito della Commissione nella

prima relazione era rivolta alla raccolta delle costituzioni edittali^β da Costantino I in poi. Che con ciò non fossero considerate tutte le costituzioni edittali dello stesso, ma che si dovesse osservare una certa delimitazione cronologica, lo mostra anche il fatto che nessuna costituzione precedente al 313 sia stata recepita. Le più antiche leggi di Costantino nel Codice di Giustiniano provengono dal Codice Ermogeniano. Le leggi di Licinio sono quasi interamente omesse; in quelle poche che sono state recepite, l'iscrizione *impp. Constantinus et Licinius AA.* è stata modificata in *imp. Constantinus A*¹⁴. L'altro termine cronologico è stato dato dalla costituzione *de Theodosiani Codiics auctoritate* del 20 dicembre 438. Su entrambi i versanti risultano difficoltà per l'integrazione di quelle costituzioni, la cui indicazione cronologica non è stata tradata per il Codice di Giustiniano; ma si può determinare l'anno di emanazione di solito dalla persona del destinatario¹⁵.

Un'integrazione completa del Codice Teodosiano sulla base del Codice di Giustiniano non si può ottenere; quest'ultimo ha omesso quelle costituzioni che successivamente avevano perso validità, altre sono state escluse in quanto superflue. Secondo quanto spiegato a p. 25 [NdT: p. 29 e s. della traduzione] per le costituzioni da integrare non si può ottenere sempre la piena certezza del titolo a cui appartengono; per la maggior parte il dubbio non sussiste e per ciò l'ammissione dell'attività di integrazione è legittimato.

VI

Tentativo di ricostruzione della sequenza dei titoli dei libri quarto e quinto

Nel primo contributo (vol. 34, pp. 1 ss.) [NdT: pp. 1 ss. della traduzione] si è cercato di riunire i frammenti del manoscritto torinese (T) del quinto libro ai titoli traditi dal Breviario. Ora qui si tratta di

^β Cfr. C. 1,14,3.

¹⁴ Le eccezioni nel Codice di Giustiniano 3,1,8. 6,1,37. 7,16,41. 7,22,3 provengono ugualmente dal Codice Ermogeniano.

¹⁵ Incerta rimane l'attribuzione al Codice Teodosiano per es. di C. 12,3,1 *ad senatum urbis....*; C. 12,23,14 vi appartiene solo se la costituzione è indirizzata al prefetto degli anni 428. 429 e non a quello a cui le *Novellae Theodosii* sono indirizzate negli anni 438. 439.

completare il quadro di questo libro con l'inserimento dei titoli da integrare in base al Codice di Giustiniano.

Perciò si deve nuovamente partire dal fatto che si ha una solida base con i numeri dei titoli XII e XIII, che sul *recto* dei *folia* tredici e quattordici¹⁶ si leggono con sicurezza. In base a ciò le costituzioni sul *recto* del *folium* tredici formano la chiusura del titolo dodici¹⁷; sul *verso* si trova l'inizio del titolo XIII cioè la rubrica svanita^γ e c. 1-4. Il *folium* quattordici contiene da c. 30 fino a c. 36 dello stesso titolo. Oltre a ciò prima della rubrica del titolo *de ingenuis, qui tempore tyranni servierunt*, anche se non è del tutto sicuro, si riconosce il numero VIII. Il libro inizia con i titoli sulla successione civile; a questi appartiene anche il diritto imperiale, come è rappresentato nei titoli *de decurionum, de clericorum et monachorum* e *de bonis militum* (titoli II-IV del Breviario). Dal Codice di Giustiniano sono da inserire i titoli *de bonis libertorum* e *de naviculariorum et cohortalium*. A ciò seguono come titolo VII *de postliminio* e il succitato titolo VIII *de ingenuis*. I titoli XII e XIII ricadono nella parte che in C. 11,58-75 tratta del diritto fondiario, relativamente ai fondi pubblici e privati insieme ai conduttori e coloni. Dei titoli del Breviario vanno inseriti i tre titoli *de fugitivis colonis inquilinis et servi, de inquilinis et colonis* e *ne colonus inscio domino suum alienet peculium vel litem inferat civilem*, ma non i due che li precedono; questi dovevano essere collocati prima del titolo XII. Con ciò si è ottenuta la sequenza dei primi dieci titoli.

Per i titoli successivi si tratta di determinare le rubriche dai frammenti che si trovano sui *folia* torinesi e di accertare la sequenza di questi *folia*. Quest'ultima è data solamente per i *folia* tredici e quattordici dai numeri a margine dei titoli XII e XIII di cui si è parlato. Il rapporto delle costituzioni che appartengono al titolo XII (*folium* tredici *recto*) con il titolo C.11,62 *de fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphyteuticis et eorum conductoribus* non è soggetta ad alcun dubbio. Quale rubrica del titolo XIII Vesme lesse sul *recto* di

¹⁶ Mommsen che ha utilizzato *T* solo dalla mia riproduzione indica a p. XLI che subito dopo XIII il margine del *folium* è stato tagliato, in modo tale che ancora un tratto [parte del numero XIII] poteva esserci nella parte tagliata via. Ma questo non è vero; tra XIII e il margine rimane uno spazio vuoto, come anche la riproduzione mostra.

¹⁷ I numeri a margine comprendono i titoli che stanno su questa pagina e sul *verso* del *folium* precedente, cfr. l'apografo del manoscritto p. 5 nota 5.

^γ La scrittura non è più leggibile.

questo *folium de patrimonia* e integra *de fundis patrimonialibus*. Ma questo titolo contraddice il contenuto delle costituzioni che stanno in questa pagina e sul *folium* seguente; o Vesme non ha letto correttamente i tratti perduti¹⁸ o lo scrivano, che doveva aggiungere successivamente le rubriche, si è confuso. Il contenuto delle costituzioni porta piuttosto alla rubrica di C. 11,66 *de rei privatae*¹⁹ *et saltibus divinae domus*, in cui si trovano anche c. 1 e c. 4 del nostro titolo. Che c. 30 sia collocata in C. 11,59,7 sotto la rubrica *de omni agro deserto* non suscita nessuna obiezione per i numerosi passaggi che sono presenti nel Codice di Giustiniano (p. 25) [NdT: p. 22 della traduzione]. Né si deve dare alcun peso anche al fatto che in questo passo, come anche in c. 3. 31-34. 36, si parli di *patrimoniales fundi*, rispettivamente di *patrimonium*; questi passi a stanno in relazione con c. 1. 2. 4 in quanto il passaggio del fondo nella proprietà privata, avvenuto validamente una volta, così come l'acquisto dal fisco, non può più essere rescisso. Al titolo XII appartengono, in base al contenuto, le costituzioni che stanno sul *folium* quindici, nel titolo XIII s'inserisce il *folium* sedici.

Entrambi questi titoli possono in parte essere integrati sulla base del Codice di Giustiniano. Dal titolo C. 11,62 si devono prendere in prestito come inizio le costituzioni di Costantino (c. 1. 2); seguono poi a distanza le costituzioni dalla quattordicesima alla ventunesima degli anni 364, 365 che stanno sul *folium* quindici di *T*, poi le c. 4-10 degli anni 368-399 dal Codice di Giustiniano; chiudono le tre costituzioni sul *recto* del *folium* dodici di *T*. Si scartano, invece, due costituzioni del Codice di Giustiniano, la c. 3 e 11 del titolo ricordato. La prima dell'anno 365 (368) cadeva, secondo la sequenza cronologica, tra la c. 20 e 21²⁰ e veniva per questo in conflitto con *T*, conflitto che si poteva risolvere solo con l'accettazione di un'omissione in quest'ultimo²¹; è più probabile che il passo sia stato preso per il Codice di Giustiniano dal titolo [sc. Teodosiano] *de omni agro deserto* per cui si adatta contenutisticamente. Ugualmente c. 11 [di C. 11,62] nel titolo XII

¹⁸ Nella prefazione alla sua edizione p. VII assicura pienamente che le lettere *atrimoni* siano totalmente certe. Io non ho potuto leggere nulla di questi tratti della rubrica.

¹⁹ Così Peyron, Wenck e Hänel; Mommsen segue Vesme.

²⁰ Il consolato *Val. et Val. AA. cons.* in c. 18. 19 era stato riferito nel Codice Teodosiano all'anno 365 e per questo la sequenza era stata stabilita in relazione alla data del giorno.

²¹ Cfr. p. 24 [NdT: p. 28 e s. della traduzione].

[Teodos.] sarebbe caduta cronologicamente tra la terz'ultima e la penultima costituzione, ma penso che essa appartenga a C.Th. 4,12 *de longi temporis praescriptione*. Il titolo XIII inizia con le quattro costituzioni sul *verso* del *folium* quattordici; alla fine appartengono le costituzioni sul *folium* sedici che, se i numeri sul *verso* sono stati letti correttamente, costituirebbero le c. 29 – 35; tra i due *folia* si collocano secondo la data le costituzioni 3-5 di C. 11,66.

Le costituzioni del *folium* dodici appartengono al titolo *de omni agro deserto*; conformemente alla posizione dello stesso nel Codice di Giustiniano il titolo è da premettere a quelli succitati, e perciò si è colmata la lacuna tra i primi dieci titoli iniziali e i titoli XII e XIII.

Rimane dunque ancora una sequenza di titoli rimasti dal libro undicesimo del Codice di Giustiniano che possono essere sistemati solo nel quinto libro del Codice Teodosiano e devono aver formato la fine del libro con i quattro titoli del Breviario sopra rimessi in ordine. Sono nel Codice di Giustiniano:

- 11,51 *de colonis Palaestinis*
- 11,52 *de colonis Thracensibus*
- 11,53 *de colonis Illyricianis*
- 11,60 *de fundis limitotrophis*
- 11,63 *de mancipiis et colonis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticariorum fundorum*
- 11,68 *de agricolis et mancipiis rei fiscalis sive rei privatae*
- 11,70 *de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili*
- 11,71 *de locatione praediorum civilium vel fiscalium sive rei privatae vel dominicae*²²
- 11,77 *de palatiis et domibus dominicis*²³
- 11,78 *de cupressis ex luco Daphnesi vel Perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis.*

Questa sequenza che risulta dal collegamento con i titoli dei libri settimo ed undicesimo del Codice Teodosiano non è felice; che non corrisponda al Codice Teodosiano lo mostra già la posizione dei titoli XII e XIII di quest'ultimo di cui si è detto sopra. Si è dunque costretti a formare un ordine differente che appaia realmente più credibile di quello preferito nel Codice di Giustiniano. Ai titoli XII e XIII si

²² Cfr. C.Th. 10,3.

²³ Cfr. C.Th. 10,2.

accostano meglio C. 11,63. 68. 71. 51-53²⁴; poi potrebbero seguire C. 11,60. 70. 77. 78. Tra C. 11,63 e 68 si potrebbero inserire entrambi i titoli del Breviario *de fugitivis colonis inquilinis et servis*²⁵ e *de inquilinis et colonis*. Il titolo *de longa consuetudine*-avrà formato la fine del libro come nel Breviario.

Anche il titolo C. 11,50 *in quibus causis coloni censiti dominos accusare possunt* precede i succitati titoli. Questo non è da integrare, soltanto fa le veci del titolo conservato nel Breviario *ne colonus inscio domino suum alienet peculium vel litem inferat civilem*. Questa rubrica poteva non essere nel Codice di Giustiniano, dal momento che il suo contenuto principale qui era solo occasionalmente sfiorato in c. 2, mentre l'attuale disposizione principale delle restanti costituzioni, il divieto di querela contro il proprietario fondiario, non è espressa [nella rubrica Teodosiana]. Inoltre la rubrica era stata redatta in modo così inadeguato tale che la seconda parte alludesse a un'azione privata contro terzi *inscio domino*, cosa che certamente il testo burgundione con alcuni manoscritti del Breviario ha migliorato coll'inserimento di *ei* prima di *civilem*. Il titolo del Breviario potrebbe essere seguito al summenzionato *de inquilinis et colonis*.

Allo stesso modo che per il libro quinto si possono integrare i titoli del quarto libro sulla base del Codice di Giustiniano. Anche qui ci viene in aiuto un numero di titoli traditi da *T*. Il margine superiore del *recto* del *folium* dieci di questo manoscritto porta il numero XIII; su questa pagina sta la fine del titolo *ad Sc. Claudianum* e l'inizio del titolo *de vectigalibus et commissis*. Non è vera la supposizione di Mommsen, secondo cui rimarrebbe dubbio, se il numero si riferisca al primo o al titolo da ultimo menzionato. Poiché il margine superiore del *folium* era stato tagliato appena sopra XIII, secondo l'uso dello scrivano di indicare uno sotto l'altro i numeri di tutti i titoli che si trovavano sul *verso* che precede e sul relativo *recto*, si è supposto che sopra XIII stesse ancora XIII, che dunque il primo dei due numeri si riferisse al titolo *de vectigalibus et commissis*.

Il Breviario tramanda la seguente sequenza di titoli:

²⁴ In questi tre titoli tuttavia vi è il dubbio se nel Codice Teodosiano non fossero parti del titolo *de inquilinis et colonis*; d'altra parte non c'è evidentemente motivo per l'eliminazione dal titolo principale.

²⁵ Nel Codice di Giustiniano è scomposto in 6,1 *de fugitivis servis et libertis mancipisque civitatum artificibus et ad diversa opera deputatis et ad rem privatam vel dominicam pertinentibus* e 11,64 *de fugitivis colonis patrimonialibus et emphyteuticis et saltuensibus*.

- I *De cretione vel bonorum possessione*
- II *Unde liberi*
- III *De Carboniano edicto*
- IV *De testamentis et codicillis*
- V *De litigiosis*
- VI *De naturalibus filiis et matribus eorum*
- VII *De manumissionibus in ecclesia*
- VIII *De liberali causa*
- IX *De his qui non a domino manumissi sunt*
- X *De libertis et eorum liberis*
- XI *De vectigalibus et commissis*
- XII *De actionibus certo tempore finiendis*
- XIII *De quinquennii praescriptione*
- XIV *De re iudicata*
- XV *De sententiis ex periculo recitandis*
- XVI *De fructibus et litis expensis*
- XVII *De usuris rei iudicatae*
- XVIII *Qui bonis ex lege Iulia cedere possunt*
- XIX *Quorum bonorum*
- XX *Unde vi*
- XXI *Utrubi*

Questo libro è per il suo contenuto di diritto privato uno dei più strutturalmente ricchi nel Breviario; solo pochi titoli sono totalmente scomparsi. Ciò vale già per la prima parte. Si integra prima del titolo VII sulla base di C. 7,1 il titolo *de vindicta libertate et apud consilium manumissione* con la costituzione di Costantino e prima del titolo IX i titoli *de longi temporis praescriptione* e *ad Sc. Claudianum* entrambi traditi da *T* e da *Vaticanus reg. 520*, così è ricostruita la sequenza dei titoli completa fino al numero XIII tradito dal [manoscritto] *T*.

Questa integrazione non viene meno neanche con la sistemazione delle costituzioni da integrare in questa parte sulla base del Codice di Giustiniano. Così appartengono al titolo I C. 6,9,8.9 e 6,30,18. Al titolo IV sono da inserire C. 6,23,15. 6,36,7. 6,21,15. 6,37,21²⁶. 6,22,5-7.

²⁶ Se C. 6,23,15 e C. 6,37,21, che originariamente formavano un frammento continuo della più grande costituzione di Costantino sui testamenti, solo per il Codice di Giustiniano sono state divise l'una dall'altra, cioè così che C. 6,37,21 per il fraintendimento del nome del console abbreviato è stata riferita all'anno 339, se dunque già nel Codice Teodosiano formassero insieme la prima costituzione, resto in dubbio.

6,32,4. 6,23,16. 19. Il titolo V è completato da C. 8,36,3, il titolo VII (ora VIII) da C. 1.13.1, il titolo VIII (IX) da C. 7,19,7, il titolo X (XI) da C. 6.7.2, il titolo XII (*de longi temp. praescr.*) da C. 7,39,2. 11,62,11 (forse anche da 7,32,10), il titolo XIV da C. 4,62,4.

Nella seconda metà del libro è da integrare solo un titolo, cioè prima del titolo *de quinquennii praescriptione* il titolo *ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis exceptione summoveatur* preso da C. 7,38. Al posto del titolo *de quinquennii praescriptione*, C. 7,37 ha *de quadriennii praescriptione*; il termine di quattro anni per la confisca delle eredità senza eredi si accorda, è vero, con il diritto classico (D. 44,3,10 pr. § 1. 49,14, 1 §2), ma è in contraddizione con C.Th. 4,16,1. Una soluzione, come la tenta Gotofredo, che Onorio abbia stabilito il termine quinquennale al posto di quello quadriennale, ma che poi il termine precedente sia stato ristabilito da Giustiniano, è improbabile; è molto più verosimile che il *quadriennium* sia stato riportato nel Digesto con una interpolazione giustiniana, e che prima, così come per la confisca dei beni sottratti al fisco (C. 4,61,2, *fr. de iure fisci* 1,18), fosse stato valido il termine quinquennale.

Nel caso in cui all'interno dello stesso titolo del Codice Teodosiano si susseguano più costituzioni dello stesso imperatore, il suo nome nelle costituzioni successive alla prima è indicato con *Idem*¹. Se, ciò premesso, la prima costituzione dello stesso imperatore era omessa nel codice visigotico, diventava necessario, che il nome dell'imperatore fosse ripreso nella *inscriptio* della costituzione successiva recepita; e tale modifica è seguita regolarmente nel Breviario. In alcuni passi, tuttavia, la modifica è tralasciata per sbaglio o essa non raggiunge lo scopo. Questi sbagli sono in parte significativi per la critica del Codice Teodosiano e perciò se ne deve parlare qui².

Sull'aver mantenuto *Idem* tutti i manoscritti del codice visigotico (Breviario) concordano solo su C.Th. 1,2,10 dell'anno 396, in cui attraverso *Idem* si rimanda agli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio di C.Th. 1,2,8. Da ciò risulta che prima di c. 10 è stata tolta una costituzione di Arcadio e Onorio.

Per altre costituzioni i manoscritti divergono.

Dove si notava la scorrettezza del nome dell'imperatore, si procedeva alla modifica del testo. Così è, per esempio, se ad una costituzione con un solo nome di imperatore ne seguiva una con *Idem* AA. In questo caso talvolta si attribuiva ad un errore dello scrivano di eliminare la contraddizione mediante la trasformazione in *Idem* A. Altrove la scorrettezza della *inscriptio* risultava dalla contraddizione con la *subscriptio* o con il contenuto della legge. Per la correzione si poteva utilizzare il testo completo del Codice Teodosiano; o se questo non fosse stato disponibile, per la verifica del nome dell'imperatore ci si limitava all'utilizzazione dei fasti consolari, in cui era anche indicato l'anno di regno degli imperatori. Nel singolo caso poteva essere incerto quale direzione fosse stata presa; che entrambe fossero state percorse si vede in particolare laddove i due gruppi di manoscritti del Breviario divergono nella correzione dell'*Idem*.

* Testo originale in ZSS. 40=53 (1919), pp. 98-105.

¹ Il plurale *Idem* non è presente né nel Codice Teodosiano né negli ulteriori testi giuridici. Cfr. O. GRADENWITZ *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, Berlin, 1910, vol. III p. 298, 25.

² Cfr. TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, I.1, *Prolegomena*, Berlin, 1905, p. CXXXVII s.

In primo luogo vi sono i casi in cui un gruppo mantiene *Idem*, mentre l'altro ha posto il nome dell'imperatore. Così in C.Th. 1,1,2 (a. 391) *Idem A.* in *MLS*³, *impp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA.* (*aug. in N*) in *NABG*⁴. Nel Codice Teodosiano dunque c'era prima di 1.1.2 una costituzione degli anni 381-391.

Tracce isolate dell'originario *Idem* si trovano nei seguenti passi:

in C.Th. 1,2,8 *N* ha prima dei nomi degli imperatori *Impr. idem.*

In C.Th. 8,8,3 (a. 386) *MLCS* scrivono *Impp. Valent. et Valens* secondo c. 1, invece più correttamente *HNGB* secondo c. 2 *Imppp. Grat. Valent. et Theod.: Idem* sta ancora in *EO*.

In C.Th. 8,12,9 (a. 417) (*Idem AA.* in *RO*) *E* ha *Idem AA. Honorius et Theod. imp.*, i restanti manoscritti *Impp. Honorius et Theod.* (da c. 8).

In C.Th. 11,7,20 (*Idem AA.* in *VT*) *O* ha *Idem A., N* porta *Idem Aug. impp. Hon. et Theod. Aug.*⁵, i restanti hanno *Impp. Hon. et Theod. AA.* (da c. 17⁶).

In C.Th. 15,14,14 *O* insieme a *V* ha ancora *Idem*, i restanti manoscritti *Impp. Hon. et Theod.* (da c. 13).

Del tutto scomparso è *Idem* nei seguenti passi, nei quali, però la divergenza dei gruppi di manoscritti mostra l'originaria lettura del Breviario:

C.Th. 5,18,1 (a. 419) *HNGOE* hanno *Impp. Honorius et Theod. AA.; imp. Constant. A. et Iulianus C* sta in *MLBXCS*. Il primo gruppo prende il nome dell'imperatore o dai Fasti o da una delle costituzioni del Codice Teodosiano precedenti, cioè da C. 1,3,16 (a. 409), da integrare in questo titolo. L'altro gruppo deve essere risalito ad una costituzione più antica, non più conservata, di questo titolo.

In C.Th. 9,42,10 (a. 383) ha il Codice Teodosiano (*V[TO]*) *Idem AA.*⁷, *HGEC* hanno *Imppp. Grat. Valent. et Theod. AAA.* (da c. 8), *MLS* hanno *Impp. Grat. et Valent. AA.*

In C.Th. 9,42,15 (a. 396) (*Idem AA.*) *HMLECSO* hanno *Impp. Arc. et Hon. AA.* (da c. 14), *G* ha *Imppp. Arc. et Hon. et Theod. AAA.* (o *aug.?*).

³ C. 1 ha *imp. Constantinus A.* L'indicazione dei manoscritti è la stessa di Mommsen.

⁴ In C. 1,18,12 (= C.Th. 1,1,2) è tradito *Impp. Valent. et Theod. AA.*, ma l'*inscriptio* di C. 4,38,14 ad essa collegata concorda con quella del secondo gruppo di manoscritti citato.

⁵ Per le doppie letture in *N* cfr. [ZSS] vol. XXVI, 327 s.

⁶ Nel Breviario precede è preceduta da c. 4 *imp. Constantinus A.*

⁷ Nel Breviario viene prima C.Th. 9,42,6 *Impp. Valent. et Valens AA.*

In C.Th. 11,31,6 (a. 373) *Idem AAA.* (così *V*) è sostituito con *Impp. Valent. et Valens AA.* in *MLGC* da c. 1, più corretto in *NOE* con *Imppp. Valent. Valens et Grat. AAA.* da c. 4 o dai Fasti.

Particolare è la trasformazione di *Idem A.* (così *V*) in C.Th. 15,1,9 (a. 362). Qui *MLGC* danno *Impp. Constant. et Constans AA.* secondo c. 5, invece *HNOE Imp. Iulianus A.* Per quest'ultima variante si può dare la seguente spiegazione, che in parte è già stata data nel volume XXVI p. 328 [di ZSS]: poiché c. 9 costituiva nel Breviario l'inizio del libro XV, *Idem* forse era già stato eliminato nel Breviario stesso⁸; dunque sarebbe da supporre che alla commissione visigotica fosse stato sottoposto un manoscritto del Codice Teodosiano, in cui come in *V* mancava una costituzione giuliana, a cui c. 8 e c. 9 con *Idem* rimandavano, cioè la greca del Codice di Giustiniano 8,11,3.

Molto strano appare l'aver mantenuto *Idem* in quei passi che si collocavano all'inizio di un titolo o di un libro. Così succede in C.Th. 5,9,1. 8,5,59 e 8,19,1. In C.Th. 5,9,1 un gruppo di manoscritti lo ha lasciato qui, rimandando a C.Th. 5,8,1 (*Imp. Constantinus A.*); in C.Th. 8,19,1 solo *BC* l'hanno mantenuto; ma anche qui il vero nome dell'imperatore precede in C.Th. 8,18,10, una norma che è anche una parte della stessa costituzione. In C.Th. 8,5,59 *EO* mantengono *Idem AA.*, che correttamente rimanda alla costituzione precedente nel Breviario C.Th. 8,2,5 *Impp. Arcadius et Honorius AA.*, *HNG* inseriscono questi nomi imperiali, invece *BCPMLS* hanno *Imp. Constant. A.* facendolo risalire alla seconda costituzione precedente C.Th. 7,1,1, che forma da sola il settimo libro del Breviario.

VI.

Sul manoscritto di Oxford

Tra i manoscritti del Breviario Mommsen⁹ mette al primo posto il manoscritto di Oxford Bodley-Selden B 16 (= *O*), in cui il Breviario è annesso ai *Gesta* degli imperatori romani. Gli stessi *gesta* costituiscono inoltre una parte di un'opera storica più ampia che Willelmus Malmesburiensis ha composto tra il 1125 e il 1137. Che il manoscritto

⁸ Ma certo i casi in discussione subito di seguito, in particolare C.Th. 8,5,59, suscitano dubbi contro questa ipotesi.

⁹ TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., p. CXXXII.

sia stato scritto dallo stesso Willelmus, come finora è stato ritenuto, non pare essere vero secondo quanto affermato da Stubbs¹⁰.

La forma, in cui il Breviario appare in questo manoscritto, è un ampliamento mediante l'aggiunta di singole costituzioni provenienti dal Codice Teodosiano completo. Il primo libro manca nel manoscritto; esso numera i libri dal secondo al sedicesimo come libri dal primo al quindicesimo, ma secondo l'introduzione premessa al Breviario anche il libro primo era in origine compreso¹¹. Non vuole essere una fedele riproduzione del-Breviario, il redattore¹² non si sente vincolato al testo tramandato, ma lo abbrevia o lo modifica laddove gli sembrava troppo prolisso o gli era incomprensibile. Anche quando il testo tramandato non offriva alcun pretesto, l'ordine delle parole è più volte liberamente modificato¹³. Ciononostante Mommsen, come anche Hänel, ha annotato tutte le divergenze del manoscritto poiché esso contiene una sequenza di buone lezioni che risalgono a un prezioso manoscritto madre e che in parte non sono state altrimenti tramandate. Dando comunicazione della *varia lectio* completa doveva quindi essere possibile per il fruitore dell'edizione l'esame di ciò che fosse la vera tradizione e di ciò che fosse riconducibile al redattore di questa epitome.

È da chiedersi se questa valutazione del manoscritto non sia andata troppo oltre¹⁴. Per le costituzioni aggiunte dal Codice Teodosiano che *O* tramanda da solo o autonomamente accanto a poche altre fonti, la ricezione delle sue lezioni era senza dubbio dovuta; ma ciò è vero solo per tre costituzioni (C.Th. 2,7,1. 2. 3,12,1). Il libro sedicesimo offre un numero di aggiunte più grande; ma queste sono fluite dallo stesso manoscritto madre, da cui provengono il manoscritto di Berlino Phillipps 1714 (*Y* in Mommsen) e di Parigi 12445 (*D* in Mommsen)¹⁵. Un esame di queste aggiunte dimostrava la mancanza di valore di tutte le lezioni di *O*, che divergono da questi manoscritti. Rimane dunque solo da esaminare il valore di *O* per i testi tramandati dal Breviario.

¹⁰ G. Stubbs, *Willelmus Malmesburiensis de gestis regum Anglorum libri V; historiae novella libri III*, 1887, I, CXXXIX s. (Royal Society of Literature X n.s.)

¹¹ *Ponantur igitur XVI libri ab eo (Theodosio) collecti.*

¹² Resta da vedere se Willelmus abbia eseguito questo adattamento. Cfr. Stubbs.

¹³ Nei migliori manoscritti del Breviario non s'incontrano quasi per niente divergenze nell'ordine delle parole; solo nel manoscritto *Gothanus* (G) e nel manoscritto di Ivrea (E) compaiono più spesso.

¹⁴ P. M. MEYER, *Codex Theodosianus*, II, *Novellae*, Berlin, 1905p. XLVIII ha sostanzialmente limitato il valore di *O* alle Novelle all'Occidente.

¹⁵ TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., p. LXXXVII s. CXXII.

Che *O* appartenga a quella classe di manoscritti che d'accordo con Mommsen si può definire come la migliore, si apprende dal prospetto di Mommsen p. CXXV ss. Questa classe ha più volte corretto il testo del Breviario in base al Codice Teodosiano completo. Per quanto *O* si allinei con ciò, non è dato alcun motivo per accogliere *O* nell'apparato critico accanto ai manoscritti (sc. del Teodosiano) più antichi e più attendibili. Inoltre si trovano alcune divergenze da ciò che è dimostrato risalire ad una comparazione autonoma del Codice Teodosiano e queste divergenze sono quelle che hanno indotto Mommsen a collocare *O* alla testa dei manoscritti del Breviario¹⁶.

Può essere incerto se i passi s'inserissero proprio nel punto in cui *O* da solo riporta l'originario *Idem* del Codice Teodosiano invece del nome dell'imperatore (contributo *V*), per esempio in C.Th. 9,42,10. 15,14,14, poiché, come è stato osservato *supra*, questo era anche il testo originario del Breviario. Senza dubbio invece c'è un uso del Codice Teodosiano, di certo sbagliato, in due *inscriptiones*, cioè in C.Th. 9,3,3 dove *O* al posto del corretto destinatario *Acindyno* prende in prestito da c. 1 *Florentio*, e in C.Th. 9,29,2 dove allo stesso modo al posto di *ad Flavianum ppo.* appare da c. 1 *Simplitio uicario*, quindi da provvedimenti che non appartenevano al Breviario.

Del resto il giudizio favorevole di Mommsen si appoggia a una sequenza di passi in cui *O* a differenza dei restanti manoscritti concorda con il Codice di Giustiniano.

Così recita l'*inscriptio* di C.Th. 3,30,1 (a. 314) in *O* e nel Codice di Giustiniano *Imp. Constantinus A.*¹⁷, gli altri manoscritti hanno *Imp. Constantinus A. et C.* Senza dubbio quest'ultima è insostenibile, ma resta da vedere se non sia autentica, poiché anche in altre costituzioni precedenti il 317 talvolta è stato aggiunto *et C.*¹⁸. Non c'è neanche bisogno che la lezione provenga dal modello utilizzato dal redattore; gli poteva essere noto dalle fonti storiche da lui utilizzate così come dai giuristi giustiniani che la nomina dei *Caesares* era avvenuta solo nel 317. A Mommsen non viene neanche in mente che l'autore (sc. della epitome di *O*) potrebbe aver comparato il Codice di Giustiniano, però, nella misura di critica scientifica quale si manifesta nella

¹⁶ TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus* cit., p. CXXXII.

¹⁷ *O* aggiunge in modo falso *Basso praeposito*, per nascondere l'insolita mancanza del destinatario.

¹⁸ Così in C.Th. 10,1,1 (a. 315). Mommsen lo ha lasciato anche nel testo di C.Th. 3,30,1.

trasformazione del testo Breviario, non se ne discosta. Che il redattore abbia conosciuto il Codice di Giustiniano, lo testimonia lui stesso nella introduzione al Breviario¹⁹; il rapporto (sc. del codice di Giustiniano) con il Codice Teodosiano non avrebbe potuto sfuggire all'autore dunque neanche la possibilità di sollevare dubbi contro una tradizione del Breviario attraverso il confronto con il testo del Codice di Giustiniano.

Come per questo passo, un uso del Codice di Giustiniano o di altre fonti ausiliarie è da valutare:

in C.Th. 2,3,1, un provvedimento che è unito a C.Th. 3,5,13. 3,7,3. 3,13,4. 4,6,8. 5,1,9 (= C. 6,18,1. 6,24,11. 8,53,29). C. 6,61,2, *O* e il Codice di Giustiniano²⁰ indicano il consolato così: *Tauro et Felice cons.* L'originaria stesura, in cui si presentava la costituzione alla commissione del codice, recitava *Tauro et qui fuerit nuntiatius*; questa è stata conservata solo in C.Th. 5,1,9 e cioè solo in alcuni manoscritti²¹. I restanti manoscritti a C.Th. 2,3,1 e a C.Th. 5,1,9 e ai restanti frammenti del provvedimento hanno aggiunto in conformità ai Fasti il console dell'impero romano d'Oriente *Felix* e dunque nell'ordine *Felice et Tauro* in C.Th. 2,3,1. 3,5,13. 3,7,3. 3,13,4. 4,6,8 C. 6,18,1. 6,61,2. 8,53,29, invece *Tauro et Felice* in C.Th. 5,1,9. Qui viene chiaramente alla luce l'uso dei Fasti nella tradizione del consolato²².

È simile al consolato di C.Th. 2,16,2. In *O* sta *Constantio A. IIII et Licinio cons.*, in *Bernensis* 263 secondo Hänel *Constantino A. VIII et Licinio Caes. cons.*, in C. 2,52,5 Haloander ha *Constantino A. et Licinio utrisque II cons.* Dei restanti manoscritti del Breviario *NME* hanno *Constantino A. (A. manca in N) et Constantio C. (C. manca in NE) cons.*, *G* ha *Constantino A. uc.* È certo che il testo di Haloander non fosse così nella sua fonte (*Egnatianus*). Mommsen ritiene tutti i testi interpolati, però ammette che la versione in *O* e nel *Bernensis* sia la più vicina al tenore originario, che questo recitasse *Constantino A. IIII et Licinio cons.* (a. 315) e che la forma in Haloander provenisse da qua;

¹⁹ *Congruum videtur leges Romanorum apponere, non eas, quas Iustinianus fecit etc.*

²⁰ Così *PL*: Haloander ha adattato i nomi secondo i Fasti da lui fissati p. 573.

²¹ In altri manoscritti è stato rovinato in *Tauro uic.*; in C. 6,18,1 è stato reso *Hiero et Tauro cons.*, e Haloander lo ha trasformato secondo i suoi Fasti in *Hierio et Ardaburio*. In *Parisinus 4408* si trova la dittografia *Tauro et Felice et qui fuerit nuntiatius*.

²² La formula *et qui fuerit nuntiatius* è stata nel Codice di Giustiniano cancellata ovunque; o è stato inserito il secondo console o è rimasto l'unico trådito senza aggiunta.

(ritiene) che le altre lezioni siano state poste al 329 con riguardo alla successione temporale delle costituzioni (c. 1 a. 326). Quest'ultimo sembra vero, ma non porta al 315, bensì al 319 il destinatario Basso, per il quale in base alla *propositio* a Roma si potrebbe solo pensare alla sua prefettura cittadina a Roma [letteralmente: al prefetto della città] (317 – 319 fine di agosto); con ciò si accorda il fatto che nello stesso giorno e luogo è stata emanata C.Th. 2,15,1, anche il contenuto delle due leggi (i termini dell'*actio de dolo* e dell'*in integrum restitutio minorum*) è strettamente affine.²³

Nei seguenti passi rimane incerto se la lezione di *O* sia stata presa dal Codice Teodosiano o dal Codice di Giustiniano:

C.Th. 9,10,4 pr. *pronuntiandum*] *VT* Breviario, *pronuntiatum* *O* Codice di Giustiniano.

C.Th. 9,16,3 *ruentis*] *VO* Codice di Giustiniano (*C*), *uentis* Codice di Giustiniano (rel.), *rore* *NMG*, *rore uc* *E*.

C.Th. 9,19,4 § 1 *uenditiones uel*] *VO* Codice di Giustiniano, *uendionesue uel* *MLC*, *uindicationesue* *E*, *que uel* *G*.

C.Th. 9,25,2 *uirgines uel uiduas* *O*²⁴, *uirgines uel inuitas* *VMGE*, *uirgines* Codice di Giustiniano *cum L. Rom. Burg*.

C.Th. 9,36,2 *sibi*] *V. Br.*, *om* *O* Codice di Giustiniano

C.Th. 10,17,3 *auctione*] *VO* Codice di Giustiniano (*CM*^b), *actione* *Br.* Codice di Giustiniano (*RM*^a).

Come passi, in cui *O* unico tra i manoscritti del Breviario dal suo modello restituisce sicuramente o probabilmente la lezione corretta, restano solo i seguenti:

C.Th. 2,1,9 *constantinopoli*] *O*, manca nei restanti.

C.Th. 9,1,19 1 *secreto mandatis*] *O*, *secreta mandatis* *V*¹ *Y*^v, *secret*****datis* *T*, *secretisque mandatis* *V*² *Br.*

C.Th. 10,10,17 *lydiae*] *VO*, *libiae* *Br.*

Giungiamo con ciò al risultato che il confronto completo di *O* non è certamente rimasto infruttuoso, ma che, dopo averlo reso accessibile, le future edizioni critiche rispetto ad un uso arbitrario del testo tramandato in *O* potranno rinunciare ad una comunicazione completa di questa lezione [del manoscritto]. Certamente anche i migliori manoscritti più antichi non sono rimasti inviolati da una

²³ O. SEECK in ZSS. 10,223. Anche TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, cit., p. . CCXI sembra inclinare più tardi in quella direzione.

²⁴ *Uel uiduas* potrebbe anche essere integrato della rubrica o essere stato inserito al posto di *uel inuitas*.

rielaborazione del testo autonoma e critica, ma questa si muove in così stretti confini, che solo raramente compaiono interpolazioni e sono da riconoscersi più facilmente nella regola che nella revisione di vasta portata, quale ci viene incontro in *O*.